Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Sabato, 6 maggio** — **Numero 107**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 298 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 21 della legge 24 dicembre 1908, n. 750, che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in unico testo tutte le leggi sul debito pubblico, e di pubblicare il relativo regolamento;

Veduto il testo unico di tutte le predette leggi approvato con Nostro decreto del 17 luglio 1910, n. 536;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento generale sul debito pubblico, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

REGOLAMENTO generale sul Debito pubblico.

TITOLO I.

Amministrazione del Debito pubblico

Art. 1.

L'Amministrazione del Debito pubblico è rappresentata da una Direzione generale avente sede in Roma.

Essa è ripartita in divisioni amministrative e di ragioneria, ed ha alla sua dipendenza un agente contabile dei titoli.

Normalmente supplisce il direttore generale, in caso di assenza o di impedimento, l'ispettore generale. Occorrendo, può surrogarlo anche un direttore capo divisione amministrativo, all'uopo da lui delegato.

La Corte dei conti ha presso la direzione generale del Debito pubblico un ufficio per il riscontro delle operazioni, a norma del titolo XX del presente regolamento.

Art. 2.

Le operazioni devono essere deliberate od ordinate dal direttore generale.

Possono essere deliberate, per il direttore generale, dall'ispettore generale o da un direttore capo di divisione, od anche da altri funzionari all'uopo espressamente delegati dal direttore generale.

Tali delegazioni sono fatte mediante speciali ordini di servizio, che vengono comunicati anche all'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

TITOLO II.

Gran libro
e titoli che rappresentano le iscrizioni di rendita

Art. 3.

Il Gran libro del Debito pubblico comprende:

1° le iscrizioni delle rendite consolidate, che possono essere al portatore, nominative e miste;

2° le iscrizioni dei debiti, mandati per legge ad iscrivere in esso separatamente, le quali, in relazione alle condizioni proprie di ciascun debito, possono essere al portatore ed al nome od esclusivamente dell'una o dell'altra specie.

È diviso in registri raggruppati, per ogni debito, in tante serie, distinte secondo le varie specie d'iscrizioni, e, in quanto alle rendite consolidate al portatore e miste, anche secondo il diverso loro ammontare.

Il numero delle iscrizioni è progressivo per ciascuna serie.

La direzione generale amministra anche debiti non inclusi nel Gran libro, tenendo, per ciascuno, registri egualmente distinti.

Art. 4.

I semestri della rendita 3.75-3.50 per cento e quelli della rendita al portatore e mista 3.50 per cento, creata con la legge 12 giugno 1902, n. 166, decorrono dal 1° gennaio e dal 1° luglio; quelli della rendita 3 per cento dal 1° aprile e dal 1° ottobre. I trimestri della rendita nominativa 4.50 per cento e quelli della rendita nominativa 3.50 per cento, di cui sopra, decorrono dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre.

I tramutamenti e le traslazioni delle rendite si fanno col godimento degli interessi in corso.

Art. 5.

Le iscrizioni di rendita ed i titoli corrispondenti sono firmati dal direttore generale e dal direttore capo della divisione del Gran libro, e sono muniti del visto del rappresentante la Corte dei conti.

Le dette firme possono essere fatte con marchio a fac-simile nei titoli al portatore e nelle rispettive matrici. Le firme stesse, per le rendite al nome debbono esser fatte a mano, tanto sul Gran libro quanto sui certificati corrispondenti, eccettuata quella del direttore generale, che può essere egualmente impressa con fac-simile.

Il direttore generale può inoltre delegare la propria firma per le rendite al nome e per quelle al portatore, tanto all'ispettore generale, quanto ai direttori capi divisione amministrativi, escluso il direttore capo divisione del Gran libro.

Art. 6.

Tutti i titoli del Debito pubblico sono in carta filigranata, e, oltre al marchio per la tassa di bollo dovuta, hanno un bollo speciale a secco impresso dall'Amministrazione.

Anche le cedole annesse ai titoli al portatore e misti hanno il bollo a secco.

Art. 7.

Le iscrizioni al portatore indicano:

1° il numero d'ordine, che comincia dalla unità per ciascuna delle categorie del consolidato e per ogni serie;

2° l'ammontare dell'annua rendita in lire italiane, espresso in lettere e in cifre;

3° il giorno primo del semestre, dal quale incomincia il godimento;

4° la data della iscrizione.

Art. 8.

Le iscrizioni al portatore sono rappresentate da cartelle staccate da matrici.

Ad ogni cartella è annessa una serie di cedole per il pagamento degli interessi.

Art. 9.

Le iscrizioni nominative hanno, per ciascun debito, una propria numerazione progressiva, e, oltre alle indicazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 7, contengono unicamente il cognome, il nome e la paternità, se non sia ignota, e il domicilio del titolare della rendita.

Ove sia richiesto, per meglio identificare la persona del titolare, si potranno aggiungere il cognome e il nome della madre.

Le iscrizioni al nome di enti morali portano la designazione dell'ente titolare e del luogo dove esso ha la propria rappresentanza legale.

Si annotano inoltre sulle iscrizioni nominative il vincolo, l'ipoteca ed ogni altra condizione, a cui si voglia sottoporre la rendita.

Art. 10.

Le iscrizioni al nome di donne debbono indicare se le titolari siano nubili, maritate o vedove: e, negli ultimi due, casi debbono farsi col cognome di famiglia, riportando altresì nella intestazione il cognome e nome del marito.

Art. 11.

Le iscrizioni al nome di minori o di altri amministrati devono portare la menzione dello stato e della qualità dei titolari, e il cognome e nome del tutore, amministratore od altro legittimo rappresentante.

Quando le indicazioni sullo stato giuridico del titolare siano state omesse nella istanza e negli atti relativi alla iscrizione della rendita o siano mutate in seguito, e l'Amministrazione non ne abbia avuto tempestiva notificazione, essa non risponde delle eventuali conseguenze.

Art. 12.

Le iscrizioni a favore di stabilimenti, corpi od enti morali non possono eseguirsi se di essi non sia giustificata la legale esistenza.

Art. 13.

Le iscrizioni nominative devono esser fatte al nome di una sola persona o di un solo ente.

Possono farsi al nome di più minori o di più amministrati, purchè una sia la tutela, la curatela o l'amministrazione, quand'anche sia rappresentata da più persone.

Possono anche farsi a nome della massa dei creditori del fallito, dell'eredità o degli aventi diritto ad una determinata successione, al nome di più eredi o donatari indivisi; al nome di persona o ente morale esistente, con destinazione ad enti da istituirsi; o, infine, a prole nascitura da determinata persona, a condizione sia indicata la provenienza della rendita e specificato a chi la rendita debba devolversi, nel caso in cui la prole non sopravvenga.

Art. 14.

Le iscrizioni nominative delle rendite consolidate sono rappresentate da certificati, i quali contengono, nella prima facciata, l'estratto del Gran libro, nella seconda e nella terza lo spazio in bianco, riservato alle annotazioni ed avvertenze da apporsi dopo la emissione dei certificati stessi, nonchè alle dichiarazioni di cessione, tramutamento o retrocessione della rendita, ed infine, nella quarta facciata, quaranta compartimenti per l'applicazione del bollo comprovante il pagamento delle rate d'interessi.

Per le rendite vincolate d'usufrutto si rilascia, oltre al certificato

di nuda proprietà, un certificato di usufrutto, consistente in mezzo foglio, avente nella prima facciata l'estratto della partita del Gran libro, cui la rendita in usufrutto si riferisca, e, nella seconda, una serie di compartimenti per l'applicazione del bollo, comprovante il pagamento delle rate degli interessi, per il periodo di dieci anni.

Art. 15.

Le iscrizioni miste hanno le stesse caratteristiche e indicazioni di quelle nominative e sono rappresentate da certificati, i quali contengono l'estratto conforme della partita relativa.

Ogni certificato d'iscrizione è staccato da matrice ed ha annesse non meno di diciotto e non più di venti cedole al portatore per la riscossione, nel Regno, delle rate semestrali.

Art. 16.

Le frazioni inferiori al minimo stabilito per le iscrizioni dei vari consolidati, rimangono inscritte in separati registri, distintamente per quelle al portatore e per quelle al nome, e sono rappresentate da assegni provvisori, esenti da tassa di bollo, i quali contengono l'estratto della iscrizione.

Il pagamento degli interessi su tali frazioni di rendita rimane sospeso, fino a che non sia eseguita la riunione di due o più di esse in modo da formare una rendita uguale almeno al minimo iscrivibile.

TITOLO III.

Divisioni, riunioni, tramutamenti e translazioni delle rendite consolidate per disposizioni tra vivi

Art. 17.

Le rendite al portatore possono, a semplice richiesta dell'esibitore delle relative cartelle, essere riunite, divise ed anche tramutate in nominative o miste, sia a favore dello stesso esibitore, sia a favore di altra persona od ente.

Art. 18.

Per ottenere il tramutamento delle rendite al portatore in nominative e miste, o la divisione e la riunione di esse, è necessario che, insieme con le cartelle, si presentino all'Amministrazione le cedole del semestre in corso e quelle dei semestri susseguenti.

Nessuna operazione può farsi su cartelle sprovviste di cedole per esaurimento della serie decennale, senza che se ne sia eseguito il cambio. L'operazione richiesta si eseguisce sulle nuove cartelle.

In occasione di tramutamento di rendita nominativa o mista in iscrizioni al portatore, si rilascia soltanto quel numero di cedole che sia sufficiente pel compimento del decennio incominciato.

Se si tratti della rendita 3.50 per cento, creata con la legge 12 giugno 1902, n. 166, e sia già scaduto il primo o il terzo trimestre dell'anno, sulla prima cedola delle cartelle al portatore o dei certificati misti viene stampata una dichiarazione indicante che il valore della cedola stessa è ridotto alla metà, e il valore così ridotto viene ripetuto in cifre a traforo.

Art. 19.

Le rendite nominative possono, su richiesta del titolare o del suo legittimo rappresentante, essere divise, o, quando non siano affette da vincoli differenti, riunite sotto lo stesso nome.

Possono anche, in base a consenso del titolare o suoi aventi causa, e semprechè se ne abbia la libera disponibilità, e non esistano opposizioni od altri impedimenti:

a) trasferirsi in tutto o in parte al nome di altri;

b) tramutarsi in tutto o in parte in rendita al portatore o mista, purchè la parte da tramutarsi non sia soggetta a vincoli od ipoteche.

Per il tramutamento in rendita mista, il consenso potrà risultare anche da domanda con firma autenticata.

Art. 20.

Le rendite miste possono:

a) a semplice richiesta del titolare essere riunite, divise, o tramutate in nominative;

b) previo consenso del titolare o suoi aventi causa, e quando se ne abbia la libera disponibilità, e non esistano opposizioni ed altri impedimenti, essere trasferite al nome di altri, o tramutate al portatore.

I certificati di rendita mista presentati per tali operazioni debbono portare annesse tutte le cedole da scadere.

Art. 21.

Le riunioni, le divisioni, le traslazioni ed i tramutamenti parziali devono essere richiesti in modo che le nuove iscrizioni, se si tratti di rendite nominative, siano di importo esattamente multiplo della somma minima iscrivibile per ciascun consolidato, e se si tratti di rendite miste o al portatore, siano di importo corrispondente ad una delle serie del debito rispettivo.

Art. 22.

Non sono ammesse, nelle forme ordinarie, le operazioni di traslazione o tramutamento, per gli assegni provvisori, di cui all'articolo 16.

Tuttavia, per quelli al nome potrà farsi risultare il passaggio di proprietà o lo svincolo sulla iscrizione, e, contemporaneamente, sull'assegno, mediante avvertenza, autenticata dal direttore generale e dal capo della divisione del Gran libro, e vistata dal rappresentante della Corte dei conti.

Art. 23.

È ammessa la riunione degli assegni provvisori, tanto nominativi, quanto al portatore, semprechè da essa risulti una rendita non inferiore a quella fissata come minimo iscrivibile per ciascun debito.

Con la frazione, che eventualmente sopravanzi, sarà formato un nuovo assegno provvisorio.

Art. 24.

Il proprietario di uno o più assegni provvisori al portatore o nominativi, purchè liberi da qualsiasi vincolo, ha facoltà di chiederne il riscatto o rimborso alla Direzione generale del Debito pubblico.

Il riscatto è concesso al prezzo corrente di Borsa, mediante acquisto degli assegni da parte della Cassa dei depositi e prestiti, dalla quale vengono contemporaneamente soddisfatti gli interessi dovuti.

La domanda per riscatto di assegni provvisori al portatore sarà firmata dall'esibitore, senza altre formalità, e quella per riscatto di assegni provvisori nominativi dovrà essere sottoscritta dal titolare o suo rappresentante, con firma autenticata.

Se si tratti di enti morali o di persone incapaci, occorreranno inoltre i documenti idonei a provare che il richiedente l'operazione ha qualità ed autorizzazione ad ottenerla, od almeno un'attestazione del competente ufficio, da cui consti di tali estremi.

Art. 25.

Nelle iscrizioni nominative e sui relativi certificati non si fa riferimento ad atti che non siano stati depositati presso l'Amministrazione.

Art. 26.

Per la traslazione ed il tramutamento delle rendite nominative e miste, il consenso del titolare può esser dato:

1° mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;

2° mediante scrittura privata a firma autenticata da notaio, con l'intervento di due testimoni, ai sensi dell'art. 22 del testo unico delle leggi;

3° mediante dichiarazione fatta a tergo del certificato di rendita, con firma autenticata da un agente di cambio, accreditato per le operazioni di debito pubblico, o da un notaio;

4° mediante dichiarazione sui registri dell'Amministrazione nella forma stabilita dall'art. 225 del presente regolamento.

Il consenso da parte di chi non sappia o non possa sottoscrivere dovrà essere prestato per atto pubblico.

La cessione della rendita o la delegazione al ritiro dei nuovi titoli non possono essere fatte a favore del notaio rogante, o dell'ufficiale che autentica la firma del richiedente.

Art. 27.

Il tramutamento delle rendite nominative e miste in rendite al portatore è considerato nei suoi effetti quale atto di alienazione.

La traslazione e il tramutamento delle rendite nominative e miste, consentiti in uno dei modi indicati dall'articolo precedente, si eseguiscono in base ad istanza e sul deposito del certificato d'iscrizione, e, nei primi due casi, anche dell'atto di consenso.

Art. 28.

Soltanto il titolare iscritto è ammesso a far dichiarazioni di traslazione o di tramutamento a tergo del certificato.

A tale effetto è considerato come titolare il rappresentante, con firma, di Società commerciali in nome collettivo o in accomandita semplice o di ditte e ragioni di commercio. Egli deve però sottoscrivere con la firma della ragione sociale susseguita dal proprio nome, cognome e paternità. La sua qualità deve essere confermata dall'ufficiale autenticante.

Art. 29.

Agli effetti della traslazione o del tramutamento di rendite nominative appartenenti ad enti di qualsiasi natura legalmente riconosciuti, il consenso potrà essere dato con la deliberazione stessa con la quale l'assemblea, il Consiglio, o, in generale, l'organo competente abbia autorizzato l'operazione.

Art. 30.

La traslazione delle rendite nominative e miste, oltrechè sul consenso del titolare o del suo legittimo rappresentante o procuratore, potrà operarsi:

a) in esecuzione di sentenza pronunziata contro il titolare della rendita o il suo erede o altro avente causa, che espressamente la ordini, sia passata in giudicato e sia accompagnata dal certificato d'iscrizione;

b) in base a sentenza di fallimento;

c) in base a sentenza di espropriazione.

Art. 31.

Le procure speciali per le traslazioni e per i tramutamenti delle rendite debbono essere rilasciate per atto pubblico notarile o per scrittura privata, con firma autenticata dal notaio ai sensi dell'art. 22 del testo unico delle leggi, e debbono contenere l'espressa facoltà di operare la traslazione o il tramutamento della rendita.

La facoltà di ritirare i titoli provenienti dalle dette operazioni si intende implicitamente accordata al mandatario, in mancanza di riserva in contrario.

Art. 32.

Le procure generali sono ammesse quando contengano la facoltà al mandatario di alienare le rendite sul Debito pubblico, o, in genere, tutti indistintamente i beni sia mobili, sia immobili.

Art. 33.

Il procuratore non può farsi sostituire nei rapporti con l'Amministrazione del debito pubblico, se non ne abbia ricevuta espressa facoltà dal mandante, a meno che non sia autorizzato ad alienare la rendita.

Nel caso di sostituzione, oltre la procura principale, si deve depositare anche quella rilasciata dal primo procuratore.

Art. 34.

Le dichiarazioni di cessione da farsi a tergo dei certificati d'iscrizione devono esprimere:

a) il trasferimento che il titolare fa della rendita rappresentata dal certificato;

b) la quota che si trasferisce, qualora la cessione non comprenda la intera rendita;

c) la persona o le persone alle quali è fatta la cessione.

Le dichiarazioni di tramutamento devono indicare:

1° la volontà del titolare di tramutare la rendita in altra al portatore;

2° la quota che si vuole tramutare, in caso di tramutamento parziale;

3° la persona o le persone a cui si voglia dare la facoltà di ritirare le cartelle al portatore, quando il dichiarante non intenda ritirarle egli stesso.

L'incarico dato dal titolare di ritirare le cartelle si ha per revocabile, salvo contraria dichiarazione.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal titolare, e, quando ne sia il caso, da quelle altre persone che debbono intervenire per autorizzarlo od assisterlo.

Art. 35.

L'agente di cambio accreditato ed il notaio, nell'autenticare le dichiarazioni di cessione o di tramutamento debbono far constare:

a) che i sottoscrittori sono da essi personalmente conosciuti;

b) che le sottoscrizioni sono state fatte alla loro presenza;

c) che il dichiarante è la identica persona designata nella intestazione del certificato, e cioè il titolare del medesimo, e che egli ha la piena capacità giuridica di alienare la rendita.

Quando la dichiarazione sia sottoscritta da persone che intervengano per autorizzare od assistere il titolare, l'agente di cambio o il notaio deve dichiarare che ha la conoscenza anche di esse, ed attestare la loro identità e capacità giuridica, la qualità nella quale intervengono, e che la firma fu da esse apposta in sua presenza.

Per le dichiarazioni sottoscritte con la firma della ragione sociale, ai termini dell'art. 28, deve pure accertare che la persona la quale ha sottoscritto abbia qualità e veste per valersi di detta firma e per alienare la rendita intestata alla ditta o ragione di commercio titolare.

Se nella intestazione il titolare sia designato come minore, e la titolare come maritata, l'agente di cambio od il notaio deve dichiarare espressamente il raggiungimento della maggiore età o la sopravvenuta vedovanza; in difetto di che il cambiamento di stato si dovrà provare cogli opportuni atti dello stato civile.

Nelle autenticazioni deve essere indicata la data.

Art. 36.

La dichiarazione di cessione o traslazione, firmata a tergo del certificato di rendita, non può essere annullata, se non col consenso della persona a cui favore la rendita sia stata ceduta.

La rinunzia agli effetti della dichiarazione di cessione o di traslazione può esser fatta sul certificato medesimo con dichiarazione a firma autenticata nei modi prescritti col precedente articolo.

Quando poi nella dichiarazione attergata al certificato si riscontri un'alterazione qualsiasi nella designazione di un primo cessionario, per cui non se ne possa leggere chiaramente il nome, non si procede ad operazione alcuna, se non dopo che sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, per tre volte, con intervallo di giorni dieci dall'una all'altra pubblicazione, tanto il fatto dell'alterazione, quanto il riassunto dell'istanza, e sempre che in tale periodo non siano state fatte regolari opposizioni circa l'istanza medesima.

Art. 37.

Quando nei casi di fallimento i creditori non posseggano il cer-

malità e le autorizzazioni prescritte, sottoposta ad ipoteca con tutti gli effetti di legge.

Similmente una rendita già sottoposta ad ipoteca o ad altro vincolo, quando sia costituita in dote, ed intestata alla sposa, può essere annotata anche del nuovo carattere attribuitole.

Art. 65.

La istanza per la rinnovazione delle ipoteche deve essere presentata alla Direzione generale o ad una delle Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma, in doppio esemplare, nel termine di legge, e deve essere sottoscritta dal creditore ipotecario o suoi aventi causa, con firma autenticata da un agente di cambio accreditato o da un notaio.

Essa deve contenere la specificazione della ipoteca da rinnovare, ma sarà produttiva di effetti anche se l'iscrizione indicata sia stata annullata, e la relativa rendita trasferita sotto altro numero, a favore dello stesso titolare o di altri.

Un esemplare della domanda viene restituito al richiedente, munito di dichiarazione comprovante che l'ipoteca fu rinnovata.

Art. 66.

L'annotazione dell'avvenuta rinnovazione della ipoteca tanto sul Gran libro, quanto sul certificato di rendita, se questo venga presentato, è autenticata dal direttore generale e dal capo della divisione del Gran libro, e munita del visto del rappresentante della Corte dei conti.

La dichiarazione di rinnovazione sull'esemplare della domanda da restituirsi agli interessati è firmata dal capo della divisione del Gran libro e munita del visto del direttore generale.

TITOLO VI.

Cancellazione delle annotazioni di vincolo o di ipoteca

Art. 67.

Il consenso per la cancellazione del vincolo o della ipoteca deve essere prestato in uno dei modi indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 22 del testo unico delle leggi.

Quando il consenso per la cancellazione dei vincoli sia dato con deliberazione di un ente morale o commerciale, e ciò risulti in modo esplicito dal relativo verbale di adunanza, non occorre altro formale consenso del rappresentante dell'ente interessato.

Art. 68.

I vincoli, in generale, si cancellano, senza che occorra speciale consenso:

1° quando il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda col diritto di proprietà della rendita;

2° quando sia decorso il termine a cui siano stati espressamente limitati, sempre che non vi siano regolari diffide od opposizioni notificate all'Amministrazione.

Le iscrizioni al nome di donne maritate, annotate di semplice vincolo dotale, sono rese libere sulla esibizione dell'atto di morte del marito, o della sentenza che dichiari lo scioglimento del matrimonio, passata in giudicato, salvo i diritti dei terzi nascenti dalla legge o dal contratto dotale.

Art. 69.

La cancellazione del vincolo per usufrutto ha luogo, ad istanza della parte:

a) se l'usufrutto è vitalizio: sull'esibizione dell'atto di morte dell'usufruttuario;

b) se l'usufrutto è condizionato: sulla esibizione del documento che comprovi esser venuta meno la condizione;

c) se l'usufrutto è a tempo determinato: allo scadere del termine o del trentennio;

d) se l'usufrutto è annotato a favore di una persona e suoi aventi causa o di un ente morale: al termine del trentennio.

La cancellazione del vincolo di usufrutto può eseguirsi anche quando sia avvenuta nella stessa persona la riunione delle qualità di usufruttuario e di proprietario della rendita.

La cancellazione del vincolo di usufrutto può eseguirsi senza la presentazione del relativo certificato, e mediante la esibizione del solo certificato di proprietà.

Art. 70.

La cancellazione dei vincoli e delle ipoteche sulle iscrizioni, che non debbano essere annullate, è fatta per mezzo di annotazione sulla iscrizione e sul relativo certificato, ed è autenticata dal direttore generale e dal capo della divisione del Gran libro, e munita del visto del rappresentante la Corte dei conti.

TITOLO VII.

Opposizioni

Art. 71.

In nessun caso è ammesso sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie sulle iscrizioni di rendita al portatore.

L'Amministrazione del Debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti soltanto il portatore di essi.

I sequestri e gli altri impedimenti autorizzati od ordinati sui titoli di rendita al portatore potranno avere effetto soltanto nel caso in cui i titoli colpiti già si trovino presso l'ufficio al quale il sequestro o l'impedimento venga notificato.

Art. 72.

Dei sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni di rendita nominative e miste, nei casi ammessi dagli articoli 47 e 51 del testo unico delle leggi, se regolarmente notificati al direttore generale del Debito pubblico, è presa nota nel Gran libro, all'effetto di impedire il movimento della rendita o di sospenderne il pagamento.

Qualora l'Amministrazione sia chiamata in giudizio e contemporaneamente diffidata di non eseguire un'operazione e di sospendere il pagamento degli interessi, si provvede come al comma precedente.

All'infuori di questi casi e di tali modalità, l'Amministrazione non ha obbligo di apporre alcuna nota sul Gran libro, o di prendere qualsiasi provvedimento.

Art. 73.

In caso di perdita di un certificato di iscrizione nominativa, il titolare o il suo legittimo rappresentante od il suo erede, o chi abbia avuto in legato la rendita, può ottenere la sospensione del pagamento ed il rilascio di un nuovo certificato, producendone domanda con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

Uguale facoltà hanno:

il cessionario di una rendita, quando provi, con l'atto di cessione o con atto successivo, di aver avuta la tradizione del titolo di rendita, salvo che il cedente abbia dichiarato o dichiari di averlo egli stesso smarrito;

l'aggiudicatario per sentenza, quando provi, con documenti autentici, di essere venuto legittimamente in possesso del certificato di rendita.

Per gli enti morali e commerciali, la firma e la qualifica del rappresentante dei medesimi devono essere rispettivamente autenticate ed accertate dall'autorità competente.

Art. 74.

Qualora più siano i titolari di una rendita o gli aventi causa dal titolare, può anche uno solo di essi chiedere ed ottenere la sospensione del pagamento degli interessi semestrali.

Per ottenere gli altri provvedimenti, di che agli articoli seguenti, occorre invece che la istanza sia sottoscritta, con firma autenticata, da tutti i comproprietari della rendita.

Art. 75.

Ricevuta la dichiarazione di smarrimento, nella quale il richiedente deve eleggere domicilio nel Regno, l'Amministrazione ne fa pubblicare avviso per tre volte nella *Gazzetta ufficiale*, disponendo ad un tempo la sospensione del pagamento delle rate semestrali o trimestrali scadute o da scadere.

Tale sospensione non è disposta quando la denunzia di smarrimento riguardi il solo certificato di nuda proprietà, oppure un certificato di rendita mista.

Le pubblicazioni di smarrimento devono contenere l'annunzio che, trascorsi sei mesi dalla data della prima di esse nella *Gazzetta ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, verrà emesso il nuovo certificato.

Le richieste di pubblicazioni di smarrimento sono inviate mensilmente alla *Gazzetta ufficiale* per la pronta pubblicazione, e, ad un tempo, alle Camere di commercio, per essere affisse nell'albo delle Borse rispettive, ed alla Cassa, presso la quale sia assegnato il pagamento della rendita, per l'affissione nei locali ove il pubblico abbia accesso.

Art. 76.

Qualora entro il periodo di sei mesi, da decorrere dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, si intenda far opposizione al rilascio del corrispondente certificato, si deve:

1° notificare giudiziariamente l'opposizione a chi dichiarò la perdita del certificato, con elezione di domicilio, per parte dell'opponente, in Roma;

2° depositare presso la Direzione generale del Debito pubblico l'atto di notificazione, di cui al numero precedente, e il certificato dichiarato smarrito.

L'Amministrazione, ricevuti questi documenti, sospende le pubblicazioni che fossero ancora da farsi, e non procede ad altra operazione, sino a che non sia intervenuto accordo fra gli interessati, o siasi pronunziata fra i medesimi sentenza, e questa abbia fatto passaggio in cosa giudicata.

Se poi l'opposizione provenga non da chi presenti il titolo, ma invece da chi pretenda di aver ragioni da far valere sulla iscrizione di rendita, in base all'art. 47 del testo unico delle leggi, non si sospendono le pubblicazioni che ancora dovessero farsi, ma, sebbene compiute le pubblicazioni stesse, e sebbene trascorso il termine stabilito, non si procede ad operazione alcuna, se non col consenso di tutti gli interessati, o in virtù di sentenza passata in giudicato.

Art. 77.

Le Camere di commercio e le Casse pagatrici, provveduto alla pubblicazione degli avvisi di smarrimento loro inviati, ne trasmettono alla Direzione generale del Debito pubblico la relativa attestazione, entro quindici giorni da quello in cui la pubblicazione abbia avuto luogo. L'attestazione della sezione di tesoreria deve essere vistata dal delegato del tesoro.

Art. 78.

Trascorsi i sei mesi, e se non siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, l'Amministrazione procede senz'altro ad una nuova iscrizione, previo annullamento della iscrizione precedente, ed emette il corrispondente certificato. La nuova iscrizione porta l'avvertenza di provenienza da quella il cui certificato sia stato dichiarato smarrito.

Se però la denunzia di smarrimento sia stata fatta non dal titolare od in suo nome, ma dai suoi aventi causa, non potrà procedersi alla semplice rinnovazione della iscrizione e del certificato, ma dovrà chiedersi, sulla base dei documenti prescritti secondo i casi, la traslazione od anche il tramutamento della rendita a loro favore.

Chi abbia denunciato lo smarrimento di un certificato, qualora lo rinvenga prima della emissione del nuovo titolo, deve darne notizia, per ogni effetto, all'Amministrazione, con atto a firma autenticata.

Art. 79.

Operata la nuova iscrizione, ed emesso il nuovo certificato, sarà, di fronte all'Amministrazione, considerato come virtualmente annullato e di nessun valore il certificato precedente.

Art. 80.

Le formalità prescritte e le procedure prevedute nel caso di perdita del certificato di piena proprietà valgono anche per la dichiarazione di perdita del certificato d'usufrutto.

Il rilascio del nuovo certificato può aver luogo sotto lo stesso numero d'iscrizione della rendita.

Al fine però di distinguerlo dal certificato precedente, da considerarsi come annullato, e di assicurare che i successivi pagamenti siano eseguiti esclusivamente sulla esibizione del certificato nuovo, sarà apposto su questo e sui relativi recapiti di pagamento, oltre ad analoga avvertenza, un bollo ad umido indicante l'avvenuta surrogazione.

Art. 81.

Qualora venga denunciato lo smarrimento di assegni provvisori nominativi, si procede in conformità di quanto è prescritto per lo smarrimento dei certificati di rendita, ma i nuovi assegni si emettono, riguardo agli interessi, con la stessa decorrenza di quelli smarriti.

Art. 82.

Nel caso di opposizione per lo smarrimento di un certificato di rendita mista, si osservano le stesse formalità stabilite per la perdita di certificati di rendita nominativa, senza differenza se vengano o non vengano presentate le cedole che avrebbero dovuto esservi annesse.

Eseguite le pubblicazioni, senza che siasi fatta opposizione al rilascio del nuovo certificato, nel primo caso si procede alla nuova iscrizione, e si emette il corrispondente certificato, previo annullamento dell'iscrizione precedente; nel secondo si emette semplicemente il certificato provvisorio, di cui all'articolo 51 del testo unico delle leggi.

Art. 83.

Per emettere il certificato provvisorio di rendita mista, di cui all'articolo precedente, l'iscrizione è trasferita sopra uno speciale registro, e la precedente iscrizione mista non è più considerata come vigente se non al solo effetto del pagamento delle cedole relative, mentre il certificato che la rappresentava s' intende di pien diritto annullato.

Art. 84.

Le iscrizioni del registro speciale di cui all'articolo precedente indicano:

1° il numero d'ordine che incomincia dall'unità per ciascuna categoria del consolidato, senza distinzione di serie;

2° l'ammontare della rendita annua espressa in lettere e in cifre;

3° il numero d'iscrizione della rendita mista da cui l'iscrizione provvisoria deriva;

4° il semestre sino al quale inclusivamente sono state emesse le cedole sul certificato misto che rimase annullato;

5° il cognome, il nome, la paternità e il domicilio della persona cui fu riconosciuto il diritto alla proprietà della rendita ed al ritiro a suo tempo, del nuovo titolo.

Le iscrizioni provvisorie delle rendite miste portano le firme ed il visto di cui all'art. 5.

Art. 85.

I certificati provvisori delle rendite miste consistono nell'estratto

delle iscrizioni del registro speciale di cui all'art. 83, e portano le stesse firme e lo stesso visto delle medesime.

Essi sono in carta filigranata e muniti di bollo a secco.

Art. 86.

Le iscrizioni provvisorie di rendita mista si possono trasferire nei modi stabiliti per le iscrizioni nominative, e sono soggette ad opposizione nei casi e per gli effetti previsti dall'art. 51 del testo unico delle leggi.

Esse però non si possono nè dividere, nè riunire, nè può sulle medesime farsi annotazione di vincolo o di ipoteca.

Art. 87.

Quando siano scadute o si presentino le cedole relative all'iscrizione mista, per la quale sia stato emesso il certificato provvisorio, le iscrizioni provvisorie sono annullate, previo ritiro del relativo titolo, e le rendite sono, secondo i casi ed a richiesta della parte, reiscritte sui registri ordinari o convertite in iscrizioni nominative, o al portatore.

Art. 88.

Se il certificato di rendita nominativa o mista non sia stato smarrito, ma il titolare, o per esso, chi altri abbia diritto a denunciarne lo smarrimento, ne sia stato indebitamente spossessato, deve notificarsi alla persona che lo detenga regolare atto, per diffidarla a consegnare il certificato stesso entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione da farsi come appresso, e per avvertirla che, trascorso tale termine senza la consegna, e senza regolari opposizioni, sarà proceduto a nuova iscrizione nel Gran Libro ed alla emissione di un nuovo corrispondente titolo.

L'atto di diffida, con la relazione della eseguita notificazione, dovrà essere depositato presso la Direzione generale del Debito pubblico, con apposita istanza a firma autenticata.

In base a tale istanza, l'Amministrazione sospende il pagamento della rendita, se nominativa, e provvede alle pubblicazioni di un riassunto della diffida nei modi e termini stabiliti dall'art. 75.

Basta, peraltro, una semplice istanza a firma autenticata, se non si conosca il detentore del certificato, per procedere alle pubblicazioni, come nei casi di perdita o smarrimento.

Qualora, trascorso senza opposizioni il termine per le pubblicazioni, il titolo non venga consegnato, si procede come all'art. 78.

Art. 89.

Nel caso di controversia sul diritto a succedere e in quello di fallimento, l'opposizione è ammessa tanto per la sospensione del pagamento delle rate d'interessi, quanto per la traslazione o il tramutamento delle rendite semprechè sia preventivamente autorizzata con provvedimento giudiziario e notificata direttamente al direttore generale del Debito pubblico.

Quando, in tali casi, l'opposizione, debitamente autorizzata, colpisca una iscrizione di rendita mista, essa non vale ad impedire il libero pagamento delle cedole già emesse.

Se poi si chieda la traslazione od il tramutamento della rendita ed il certificato non venga esibito, dovranno precedere le formalità prescritte dall'art. 82 per i casi di smarrimento.

Art. 90.

Durante il giudizio di espropriazione in virtù di ipoteca, il creditore può ottenere dal giudice il sequestro delle rate d'interessi sulle rendite ipotecate.

Art. 91.

La risoluzione delle opposizioni dove essere pronunziata dal giudice.

Essa può anche essere consentita in uno dei modi indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 22 del testo unico delle leggi o con semplice domanda munita di firma, autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

TITOLO VIII.

Espropriazione delle rendite

Art. 92.

In caso di fallimento il giudice può ordinare l'alienazione delle rendite o semplicemente la traslazione e il tramutamento delle medesime.

Se l'operazione debba eseguirsi senza il deposito del certificato di iscrizione, essa è ordinata dal giudice in conformità di quanto è disposto dall'art. 37.

Art. 93.

Tanto nel caso di espropriazione in base ad ipoteca quanto nel caso di aggiudicazione per sentenza ai termini dell'art. 24 del testo unico delle leggi, il creditore può, mediante decisione del giudice, ottenere la traslazione in proprio favore di tutta la rendita o di parte di essa, ovvero l'alienazione e l'attribuzione del prezzo di una quota corrispondente all'ammontare del credito guarentito o riconosciuto.

Art. 94.

La decisione del giudice nel caso di espropriazione, deve, di norma, essere pronunziata sulla esibizione del certificato annotato dell'ipoteca.

Quando il creditore non possegga il certificato, la decisione è pronunziata sopra una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione, attestante l'esistenza della rendita ipotecata.

Art. 95.

La rendita, nel caso che ne sia ordinata l'alienazione, è tramutata al portatore e la vendita ha luogo al prezzo di Borsa per mezzo di agente di cambio, al quale l'Amministrazione consegna le cartelle contro versamento del prezzo corrispondente.

L'agente di cambio è delegato dal direttore generale, quando la nomina non ne sia stata fatta dal giudice.

Art. 96.

Quando l'espropriazione non colpisca l'intiera rendita, e il provvedimento del giudice non determini la parte di essa da espropriare, bensì il corrispondente capitale, l'Amministrazione, tenuto conto del prezzo corrente del titolo risultante dai listini della Borsa di Roma o di quell'altra, nel cui distretto la vendita debba essere eseguita, accerta l'ammontare della quota da trasferire, se trattasi di parziale trasferimento.

Nel caso di alienazione parziale, determina detto ammontare, tenendo pur conto del periodo di tempo necessario per l'operazione, e del conseguente naturale aumento del corso in dipendenza dei maggiori interessi maturandi, dando incarico dell'operazione ad un agente di cambio.

Qualora siavi qualche eccedenza nel prezzo si provvede come all'art. 98.

Art. 97.

In tutti i casi di espropriazione, se l'ammontare del credito possa essere coperto coll'importo di una o più rate d'interessi, il giudice ha facoltà di disporre di esse per la soddisfazione del debito, sino a concorrenza.

In questo caso il giudice può nominare un delegato speciale per il ritiro del certificato e per la riscossione e distribuzione delle somme corrispondenti.

Art. 98.

Quando non tutta la somma ricavata dall'alienazione della rendita tramutata al portatore sia necessaria per soddisfare il debito o le spese occorse, la parte di prezzo rimanente, se libera, viene versata al titolare o a chi per esso, od anche depositata alla Cassa depositi e prestiti.

Il residuo prezzo dell'espropriazione deve sempre essere versato alla Cassa medesima, quando non sia libero da vincolo.

Art. 99.

In caso di espropriazione parziale, la parte di rendita che non sia da alienarsi è reiscritta a favore del titolare e il nuovo certificato è consegnato all'esibitore del certificato precedente.

Se però sia stato denunziato lo smarrimento del vecchio certificato, dovrà provvedersi alle pubblicazioni prescritte dall'art. 75 e attendersi, per la consegna del nuovo certificato, il termine ivi indicato.

Art. 100.

Qualora venga ordinata l'espropriazione di assegni provvisori nominativi, e si debba procedere alla loro alienazione, si provvede, mediante cessione alla Cassa depositi e prestiti la quale, per il relativo importo, emette speciale mandato a favore di chi di ragione.

Qualora non si possa depositare l'assegno provvisorio, l'Amministrazione, in luogo di questo, emette un'attestazione di esistenza dell'iscrizione.

Art. 101.

L'annullamento delle iscrizioni delle rendite espropriate per effetto di ipoteca senza il deposito dei relativi certificati, è dall'Amministrazione fatto noto al pubblico mediante una sola inserzione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affissione di apposito avviso nelle Borse di commercio, e presso la Cassa pagatrice, senza però che la formalità di tale notificazione valga a sospendere qualsiasi operazione richiesta sulle rendite eventualmente sopravanzate. Essa è intesa solamente a far conoscere i certificati d'iscrizione che siano divenuti di nessun valore.

TITOLO IX.

Contabilità

Art. 102.

Le assegnazioni pel servizio del Debito pubblico sono iscritte, per ciascun anno finanziario, nel bilancio passivo del Ministero del tesoro, in base alle competenze che si maturano dentro l'anno.

Art. 103.

Le riscossioni delle assegnazioni, al lordo della imposta di ricchezza mobile e della tassa di negoziazione, si fanno dal tesoriere centrale dello Stato, sopra mandati emessi dalla Direzione generale del tesoro, in base a richieste dell'Amministrazione del debito pubblico, la quale viene contemporaneamente accreditata del versamento delle assegnazioni nel rispettivo conto corrente.

Ogni richiesta per riscossione di fondi è firmata dal direttore capo della ragioneria e porta il visto del direttore generale e quello del capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 104.

I pagamenti sono fatti per conto dell'Amministrazione del debito pubblico dalle sezioni di tesoreria provinciale e dalla tesoreria coloniale, sotto il titolo di: « Fondi somministrati alla tesoreria centrale per conto dell'Amministrazione del debito pubblico ».

La tesoreria centrale eseguisce i pagamenti pei quali riceve speciale autorizzazione dalla Direzione generale del debito pubblico, d'intesa con la Direzione generale del tesoro, con esclusione dei pagamenti al pubblico.

All'estero i pagamenti sono fatti dagli Istituti e dalle Banche, che ne hanno speciale incarico, coi fondi loro forniti in conto corrente dal tesoro dello Stato.

I pagamenti sono imputati a diminuzione del debito iniziale costituito dall'ammontare dei fondi anticipati dal tesoro con prelevamento dal conto corrente dell'Amministrazione del debito pubblico.

Art. 105.

La contabilità delle operazioni di cassa è regolata per mese.

A tal fine, il tesoriere centrale presenta mensilmente, per mezzo della Direzione generale del tesoro, all'Amministrazione del debito pubblico, la situazione del conto corrente aperto presso la tesoreria centrale a favore dell'Amministrazione medesima, con la dimostrazione del fondo disponibile al termine del mese, da riportarsi nella situazione del mese successivo.

La Direzione generale del debito pubblico, eseguiti gli opportuni riscontri, dà il proprio benestare o fa gli eventuali rilievi alla tesoreria centrale, pel tramite della Direzione generale del tesoro.

Art. 106.

L'anno finanziario per la contabilità dell'Amministrazione del debito pubblico corrisponde a quello stabilito per l'esercizio del bilancio dello Stato.

Art. 107.

La contabilità dei pagamenti è distinta secondo le scadenze proprie di ciascun debito, salvi gli effetti dell'anticipazione dei pagamenti medesimi, autorizzata da leggi speciali od anche per disposizione del ministro del tesoro.

TITOLO X.

Pagamento degli interessi sulle rendite

Art. 108.

Il pagamento degli interessi sulle rendite si eseguisce:

a) nel Regno: dalle sezioni di R. tesoreria provinciale ed anche dalla tesoreria centrale nei casi previsti dall'art. 104;

b) nella Eritrea: dalla tesoreria coloniale;

c) all'estero: dalle Case bancarie particolarmente incaricate.

Art. 109.

Il pagamento degli interessi sulle rendite consolidate al portatore o misto, salvo anticipazione ammessa da leggi speciali, ovvero ordinata per disposizione ministeriale, si fa, alle scadenze stabilite, sulla consegna delle cedole, accompagnate da distinta sottoscritta dall'esibitore, con l'indicazione della data e del domicilio.

Deve presentarsi separata distinta per le cedole di ciascun consolidato, con l'indicazione della relativa scadenza.

Le cedole debbono essere descritte in ordine progressivo per valore e per numero d'iscrizione, e del loro ammontare deve essere fatto il riepilogo con la indicazione della somma da pagarsi. Questa, quanto alle rendite del consolidato 3 0[0, dovrà essere indicata al netto.

Le distinte di cui al presente articolo, e quelle di cui al successivo art. 111, vengono conservate dalle sezioni di R. tesoreria e dalle Case pagatrici almeno per un quinquennio.

Art. 110.

Le cedole estinte sono, dagli agenti pagatori, annullate mediante perforamento e con le altre modalità e cautele prescritte dall'Amministrazione.

Le cedole estinte, che non siano annullate nei modi prescritti, e vengano nuovamente pagate, rimangono a carico del cassiere che abbia fatto il primo pagamento.

Art. 111.

Il pagamento degli interessi sulle rendite consolidate nominative si eseguisce, salva anticipazione ordinata come all'art. 60 del testo unico delle leggi, alle scadenze stabilite, all'esibitore dei certificati d'iscrizione, e contro di lui quietanza, dalle Casse presso le quali il pagamento stesso sia assegnato.

All'atto del pagamento, nel compartimento del certificato, relativo alla rata pagata, viene impresso un bollo a calendario, con la leggenda « pagato » e con la indicazione della città ove abbia luogo il pagamento.

Quando siano da riscuotere rate di rendite dello stesso consoli-

dato su più certificati, l'esibitore di essi deve accompagnarli con una distinta come all'art. 109.

Se la omissione del bollo a tergo del certificato abbia dato luogo ad un secondo pagamento, questo rimane a carico del contabile che abbia eseguito il primo.

Art. 112.

La riscossione degli interessi sulle rendite nominative può essere riservata dal titolare a sè stesso, ovvero delegata a persona all'uopo indicata o anche così a sè stesso, come alla persona delegata.

La condizione del pagamento personale si fa risultare con apposito annotamento sulla iscrizione e sul relativo certificato, e può essere chiesta nella istanza di tramutamento di rendite al portatore. Le richieste, per apporre tali annotamenti su rendite già iscritte, come pure quelle per cancellarli in qualsiasi caso, debbono essere fatte da chi vi abbia interesse nei modi prescritti per il vincolo e per lo svincolo delle rendite, e debbono essere accompagnate dal certificato.

Art. 113.

Il pagamento delle rendite, allorchè sia sottoposto a speciali condizioni, annotate sulla iscrizione e sul certificato, non può aver luogo senza che consti dell'adempimento di esse.

Art. 114.

Per le rendite vincolate di usufrutto nessun pagamento può essere fatto sul certificato di proprietà.

Art. 115.

Quando l'usufrutto è vitalizio, il pagamento delle rate di rendita ha luogo sulla esibizione del certificato d'usufrutto, e, di regola, sulla presentazione e deposito dell'attestazione di esistenza in vita dell'usufruttuario, rilasciata dall'autorità competente, ai termini degli articoli 402 (comma 1 e 4 a 6), 403 e 404 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Se l'usufrutto sia annotato a favore di più persone congiuntamente, basta la produzione dell'attestato di esistenza in vita di uno degli usufruttuari.

Se l'usufrutto sia condizionato, devesi produrre la prova che la condizione continui a sussistere.

Le rate d'usufrutto a tempo determinato, fino alla scadenza del termine, sono pagabili liberamente all'esibitore del certificato, salvo disposizione in contrario.

Anche l'usufruttuario può dichiarare di voler riscuotere la rendita personalmente, ovvero a mezzo di mandatario; in tal caso se ne fa l'annotamento come all'art. 112.

Art. 116.

Per gli interessi da pagarsi agli eredi dell'usufruttuario defunto, quando trattisi di somma inferiore alle L. 100, l'atto di notorietà, richiesto dall'art. 59 ultimo comma del testo unico delle leggi, potrà essere ricevuto dal sindaco.

Art. 117.

Quando l'Amministrazione proceda alla cancellazione del vincolo di usufrutto, con effetto nel semestre o trimestre in cui il vincolo sia cessato, il pagamento delle quote di interessi corrispondenti sarà eseguito alla scadenza con buoni.

In tal caso, se, per effetto dell'operazione da eseguirsi, siano da rilasciarsi titoli al portatore o misti, sarà da essi staccata e trattenuta la relativa cedola; se, invece, saranno da rilasciarsi certificati nominativi, si annullerà il corrispondente compartimento a tergo, apponendo sul certificato stesso analoga avvertenza.

Art. 118.

Il pagamento delle rendite nominative viene assegnato sulla Cassa indicata nella domanda, e, mancando tale indicazione, sulla Cassa del capoluogo della Provincia, nella quale abbia domicilio il titolare.

Per ottenere che il pagamento venga trasportato su altra Cassa deve farsene domanda alla Direzione generale dal titolare o dal possessore del certificato, con la indicazione dell'ultima rata riscossa.

Se la domanda è fatta dal titolare, basta che la verità della firma sia accertata dal sindaco o da altro pubblico funzionario. Se è fatta dal possessore del certificato, occorre soltanto che il possesso sia accertato dal funzionario medesimo.

Art. 119.

Le cartelle al portatore, sulle quali sia esaurita la serie decennale delle cedole, vengono rinnovate a domanda dell'esibitore.

Art. 120.

I certificati nominativi, sui quali siano esauriti i compartimenti per il pagamento degli interessi, vengono, su semplice domanda del possessore, o muniti di un nuovo mezzo foglio di compartimenti, che ne forma parte integrante, ovvero rinnovati.

Quando anche sul mezzo foglio aggiunto siano esauriti i compartimenti, il certificato si rinnova con lo stesso numero d'iscrizione, ma con la menzione della rinnovazione, e con le firme del direttore generale, del capo della divisione del Gran Libro e del rappresentante la Corte dei conti del tempo in cui avvenga la rinnovazione stessa.

Dell'emissione del nuovo certificato o dell'aggiunta del mezzo foglio, si prende nota al Gran Libro.

Art. 121.

I certificati di usufrutto, sui quali siano esauriti i compartimenti per il pagamento degli interessi, si rinnovano sotto lo stesso numero d'iscrizione e per un altro decennio, o per il tempo ancora occorrente alla cessazione dell'usufrutto, se a tempo minore di un decennio.

La domanda può essere fatta da chi sia in possesso del certificato di usufrutto.

Art. 122.

I certificati misti sprovvisti di cedole si rinnovano ad istanza del titolare o del suo procuratore.

La firma dell'istante deve essere autenticata, allo scopo di accertarne la identità personale, la condizione civile e la capacità giuridica.

Art. 123.

Per il pagamento delle rendite nominative, l'Amministrazione forma un ruolo generale delle iscrizioni, distintamente per ciascuna specie di consolidato. In corrispondenza ad esso forma inoltre tanti fogli di ruolo, quante sono le iscrizioni, e li spedisce alle Casse presso le quali il pagamento si trovi assegnato.

I fogli di ruolo sono firmati dal direttore generale, dal direttore capo della ragioneria e dal rappresentante la Corte dei conti, e contengono ciascuno un solo articolo di credito, indicante il numero di iscrizione della rendita, l'intestazione di essa, l'importo annuo e la rata semestrale o trimestrale da pagare. Per il consolidato 3 per cento la indicazione della rata semestrale sarà fatta al lordo e al netto. Sono riportate, inoltre, le speciali condizioni, alle quali il pagamento sia eventualmente sottoposto, ed a tergo sono indicate le rate per cui ciascun foglio deve servire a pagare gli interessi, con appositi spazi di contro ad esse, nei quali i tesorieri debbono annotare la data del pagamento, ed il nome e cognome del percipiente.

Art. 124.

I fogli di ruolo sono conservati dalle Casse pagatrici fino a che la Direzione generale non li abbia richiamati, oppure non siano su di essi esauriti gli spazi per l'annotamento dei pagamenti rateali.

Ciascuna Cassa effettua solamente i pagamenti sulle rendite, delle quali conservi il foglio di ruolo mobile con lo spazio necessario ad

annotarvi il pagamento stesso e per le sole rate scadute entro l'ultimo quinquennio.

Art. 125.

Al pagamento delle rate d'interessi, rimaste insolute all'atto dell'annullamento di iscrizioni, sia al portatore, che nominative, per effetto di operazioni richieste, si provvede con buono a favore di chi abbia la facoltà di ritirare i nuovi titoli, salvo contraria istanza.

In egual modo si provvede quando il pagamento di rate scadute non possa eseguirsi dalle Casse pagatrici sulla esibizione delle cedole e dei certificati, ai termini dei precedenti articoli, e per il pagamento di interessi resi esigibili su assegni provvisori.

Tali buoni sono firmati dal direttore generale e dal capo della ragioneria, sono muniti del bollo dell'Amministrazione, del visto e del bollo della Corte dei conti, e sono pagabili esclusivamente sulla Cassa nei medesimi indicata.

Per il pagamento di tali buoni sono applicabili le norme stabilite per i mandati dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 126.

Le sottoscrizioni sulle distinte e quelle per quietanza debbono esser fatte in modo leggibile ed in disteso, per nome e cognome, con l'indicazione del domicilio. I contabili pagatori possono rifiutare il pagamento a chi non si uniformi a questa disposizione.

TITOLO XI.

Prescrizione

Art. 127.

Le rate di rendita colpite dalla prescrizione quinquennale sono devolute al tesoro dello Stato.

Nel caso della prescrizione trentennale, la rendita rimane estinta al compimento del trentennio, e le rate anteriori prescritte sono parimente devolute al tesoro.

TITOLO XII.

Debiti perpetui inclusi separatamente e non inclusi nel Gran libro

Art. 128.

Le rendite dei debiti perpetui inclusi separatamente nel Gran libro e di quelli non inclusi, sono rappresentate soltanto da iscrizioni nominative.

Esse possono essere di qualunque somma, ad eccezione di quelle relative al debito « 26 marzo 1885 », le quali non possono oltrepassare la somma di L. 1000 ciascuna.

In corrispondenza alle iscrizioni originarie sono rilasciati certificati nominativi conformi a quelli che si emettono per le rendite consolidate, ad eccezione delle iscrizioni dei debiti « Assegni diversi modenesi » e « Corpi morali di Sicilia », che non sono rappresentate da verun titolo.

Art. 129.

Le disposizioni del titolo II circa la decorrenza degli interessi sulle nuove iscrizioni di rendite consolidate nominative e circa la forma e l'intestazione delle medesime e dei corrispondenti certificati, sono applicabili alle iscrizioni ed ai titoli nominativi dei debiti considerati nel presente titolo, tenuto conto, per quanto riguarda la decorrenza degli interessi, delle scadenze stabilite rispettivamente per ciascun debito.

Art. 130.

Le rendite considerate in questo titolo possono riunirsi o dividersi, con la osservanza delle formalità stabilite per siffatte operazioni su rendite consolidate, salvo la limitazione di cui al precedente art. 128 per il debito « 26 marzo 1885 ».

Art. 131.

Le rendite perpetue possono trasferirsi, a norma di quanto si opera per quelle consolidate e con l'osservanza delle medesime formalità:

a) in base a consenso del titolare o dei suoi eredi o aventi causa;

b) in forza di sentenza;

c) in dipendenza di successione;

d) per causa di fallimento;

e) per espropriazione, in virtù d'ipoteca o vincolo.

Art. 132.

Le sentenze che, in conformità al precedente articolo, lettera *b*), autorizzino la traslazione di rendite del « Debito dei corpi morali di Sicilia » e del debito « Assegni diversi modenesi » non rappresentate da titoli, sono emesse in base alla dichiarazione da rendersi dalla Direzione generale, giusta le norme stabilite dal Codice di procedura civile al Capo V, Titolo II del Libro II, osservata la disposizione dell'art. 52 del testo unico delle leggi per la citazione dell'Amministrazione.

In tutti gli altri casi, le sentenze o decreti dell'autorità giudiziaria, che autorizzino la traslazione di dette rendite e di quelle degli altri debiti perpetui, quando non se ne posseggano i certificati, sono emessi in base a dichiarazione da rilasciarsi dalla Direzione generale, ai termini degli articoli 37, 45 e 94.

Art. 133.

Le rendite considerate in questo titolo possono essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca, in base al consenso del titolare o del suo legittimo rappresentante o procuratore, in base a sentenza, ovvero, nei casi di successione, in base a decreto del tribunale competente.

Per l'annotazione e la cancellazione dei vincoli e delle ipoteche saranno osservate le formalità stabilite nel Titolo IV del testo unico delle leggi e nei Titoli V e VI del presente regolamento, salvo, per le rendite dei debiti « Corpi morali di Sicilia » e « Assegni diversi modenesi », le modificazioni dipendenti dalla mancanza dei corrispondenti certificati.

Art. 134.

Le iscrizioni di rendita del « Debito feudale modenese » e dei debiti « Comuni di Sicilia », « Creditori legali napoletani » e « 26 marzo 1885 », non sono soggette ad opposizioni, sequestri od esecuzioni, se non nei casi in cui siffatti provvedimenti siano ammessi per le rendite consolidate, e con l'osservanza delle formalità stabilite nel Titolo V del testo unico delle leggi e nei Titoli VII e VIII del presente regolamento.

Art. 135.

Le sentenze od i provvedimenti che dispongono l'espropriazione delle rendite, mediante alienazione di esse, debbono contenere l'indicazione dell'agente di cambio, cui sia affidato l'incarico di provvedere a siffatta alienazione e di versarne il prezzo a chi di ragione.

Se l'espropriazione si faccia nell'interesse della pubblica Amministrazione, provvederà la Direzione generale all'alienazione, in analogia a quanto dispone l'art. 50 del testo unico delle leggi.

Art. 136.

Le rendite del « Debito feudale modenese », del « Debito dei comuni di Sicilia » e di quello « 26 marzo 1885 », sono pagabili, in rate uguali semestrali, che scadono, per il primo, l'8 febbraio e l'8 agosto e, per gli altri, il 1° gennaio ed il 1° luglio.

Le rendite del debito dei « Creditori legali napoletani » sono pagabili, a rate trimestrali, scadenti il 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre, e quelle del « Debito dei corpi morali di Sicilia » a rate quadrimestrali alle scadenze 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre.

Le rendite del debito « Assegni diversi modenesi » sono pagate a rate annuali che scadono al 1° gennaio.

Art. 137.

Per il pagamento delle rendite perpetue, la Direzione generale provvede le delegazioni del tesoro, per ciascun debito, di un registro partitario, che contiene le iscrizioni il cui pagamento è assegnato presso le rispettive sezioni di tesoreria.

Nel detto registro ogni rendita è iscritta con un numero ordinale proprio corrispondente al numero ordinale del ruolo generale, conservato, per ciascun debito, dalla Direzione generale, e sul quale sono annotate tutte le iscrizioni di rendita, distinte secondo la tesoreria presso cui sono pagabili.

Le modificazioni da operarsi, per trasporto di pagamento, o per altra causa, sul registro partitario, sono disposte dalla Direzione generale, con speciale nota di variazione.

La parificazione fra le scritture delle delegazioni con quelle della Direzione generale ha luogo mediante appositi prospetti rimessi da quest'ultima alla fine del periodo di maturazione di ciascuna rata di rendita.

Art. 138.

Le delegazioni del tesoro, in base al registro partitario, predispongono, alle scadenze stabilite, gli ordini di pagamento relativi alle rate d'interessi da pagarsi e li trasmettono alle rispettive sezioni di tesoreria.

Queste eseguiscono il pagamento all'esibitore del certificato di rendita, previo riscontro del titolo con l'ordine emesso dalla delegazione, e contro quietanza sull'ordine stesso.

All'atto del pagamento, il tesoriere appone, a tergo del certificato di rendita, nel compartimento relativo alla rata di cui trattasi, il timbro a calendario della tesoreria con la leggenda « pagato ».

Per le rendite del « Debito dei corpi morali di Sicilia » e del « Debito assegni diversi modenesi », il pagamento degli interessi è eseguito alla persona o alle persone indicate nell'ordine emesso dalla delegazione e contro quietanza di esse.

Le sezioni di tesoreria comunicheranno poi periodicamente alle rispettive delegazioni un elenco degli ordini pagati, e le delegazioni, prima di rimetterli alla Direzione generale, ne prenderanno nota sul registro partitario.

Art. 139.

La disposizione dell'art. 59 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico e tutte le altre disposizioni del precedente Titolo X, circa il pagamento delle rendite consolidate, sono applicabili anche al pagamento delle rendite considerate in questo titolo, in quanto non si oppongano alle disposizioni dei precedenti articoli 136, 137 e 138 e tenuto conto, per le rendite dei debiti « Corpi morali di Sicilia » e « Assegni diversi modenesi » delle modificazioni dipendenti dalla mancanza dei corrispondenti certificati.

TITOLO XIII.
Debiti redimibili inclusi separatamente e non inclusi nel Gran libro

—

Art. 140.

Le rendite del debito redimibile 3.50 per cento netto, creato con la legge 24 dicembre 1908, n. 731, si distinguono in categorie, ognuna per l'importo di L. 150 milioni di capitale, designate con numero ordinale progressivo a lettere romane, e comprendenti ciascuna 300 mila obbligazioni da L. 500 numerate da 1 a 300 mila.

Le rendite del debito redimibile 3 per cento netto, creato con la legge 15 maggio 1910, n. 228, si distinguono in categorie, ognuna per l'importo di L. 175 milioni di capitale, designate con numero ordinale progressivo a lettere romane, e comprendenti ciascuna 350 mila obbligazioni da L. 500 numerate da 1 a 350,000.

Le obbligazioni comprese in ogni categoria, tanto del 3.50, quanto del 3 per cento, possono essere unitarie o multiple per il rispettivo valore, in conto capitale, di L. 500, 2500, 5000, 10,000 e 20,000.

Pel debito 3 per cento possono emettersi titoli summultipli da L. 100.

Per il pagamento degli interessi semestrali, le obbligazioni del 3.50 per cento sono fornite di 50 cedole, e quelle del 3 per cento di 20 cedole.

Art. 141.

Le rendite degli altri debiti redimibili, inclusi separatamente e non inclusi nel Gran libro, sono parimente rappresentate da obbligazioni al portatore per valori, in conto capitale, unitari e multipli, stabiliti dai rispettivi atti di origine.

Le obbligazioni per i lavori di sistemazione del Tevere urbano, per il risanamento della città di Napoli, per le strade ferrate del Tirreno, per le ferrovie livornesi, centrale toscana e Lucca-Pistoia, sono divise per serie o per emissione.

Sono egualmente distinte in serie le obbligazioni emesse, in base alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie III), dalle Società già esercenti le reti mediterranea, adriatica e sicula, passate poi a carico dello Stato.

Art. 142.

Le obbligazioni al portatore consistono in un titolo nel quale si indicano la specie del debito, la legge o l'atto di creazione, il numero d'ordine e la data della iscrizione, la serie, la categoria o la emissione, il valore capitale, l'interesse annuo e la decorrenza del godimento.

Sono munite dei bolli e delle firme, a mano o a *fac-simile*, prescritte per le cartelle del consolidato dall'art. 5, ed hanno annesso un foglio di cedole per la riscossione degli interessi.

Le obbligazioni od azioni emesse da Società o compagnie private, e poi passate a debito dello Stato, rimangono in circolazione coi segni distintivi o con le firme in origine stabiliti. Occorrendo di surrogarle, i nuovi titoli porteranno il bollo e le firme prescritte per gli altri titoli di Debito pubblico.

Art. 143.

Le obbligazioni od azioni al portatore, per un determinato valore, unitario, multiplo o summultiplo, che costituiscono i debiti redimibili, non possono riunirsi o dividersi per formarne altre al portatore, di valore diverso, ad eccezione delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico.

Art. 144.

Le obbligazioni emesse originariamente al portatore, dei debiti redimibili 3.50 e 3 per cento netto, di cui all'art. 140, e quelle dei debiti indicati negli articoli 66 e 67 (penultimo comma) del testo unico delle leggi, nonchè le azioni al portatore per le ferrovie Cavallermaggiore-Bra e Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara, possono, previo il loro annullamento, ed in base a semplice domanda dell'esibitore, essere tramutate in certificati di iscrizione al nome, con l'osservanza delle norme stabilite per le rendite consolidate.

Possono anche essere rilasciati, distintamente per ogni debito, certificati d'iscrizione al nome cumulativi, rappresentanti, al massimo, 40 obbligazioni od azioni di valore uguale, e cioè, tutte unitarie o del medesimo multiplo o summultiplo, senza distinzione di serie e di categoria.

Parimente, le obbligazioni ferroviarie adriatiche, mediterranee e sicule, possono, se del medesimo valore, essere comprese in unico certificato, fino al massimo di 40 obbligazioni, anche se appartenenti a rete diversa.

I registri dei vari debiti redimibili al nome, sono tenuti senza distinzione delle reti, serie o categorie delle quali sieno composti.

Art. 145.

Tanto i certificati semplici, quanto quelli cumulativi, sono in carta

filigranata e nella prima facciata contengono l'estratto dei relativi registri, i bolli, le indicazioni della decorrenza e della data di emissione, e le firme prescritte pei certificati della rendita consolidata, da apporsi con le modalità stabilite dall'art. 5.

I certificati semplici contengono l'indicazione dei numeri ordinali e del valore della obbligazione od azione unitaria, multipla o summultipla, da essi rappresentata, e, nella quarta facciata, hanno, al massimo, 50 compartimenti per il pagamento degli interessi, ad eccezione di quelli riguardanti le azioni infruttifere Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara.

I certificati cumulativi contengono inoltre, nella terza facciata, 40 compartimenti da servire per la descrizione dei titoli da essi rappresentati e per l'indicazione, con timbro ad umido, dei singoli rimborsi operati con mandati speciali, nonchè un determinato numero di compartimenti per lo sviluppo del conto di riduzione del certificato, sia per il capitale, sia per gli interessi, in dipendenza degli avvenuti rimborsi.

Art. 146.

I certificati nominativi possono, su richiesta del titolare, o di chi per esso, e, quando non siano affetti da vincoli differenti, accumularsi in un numero minore di certificati od anche in uno solo, purchè sia osservato il limite massimo stabilito nel precedente articolo.

Possono, inoltre, in conformità di quanto si opera per i titoli di rendite consolidate, e con l'osservanza delle medesime formalità, salvo le maggiori agevolezze ammesse dagli atti di creazione o di assunzione, trasferirsi, tramutarsi nuovamente in titoli al portatore e sottoporsi a vincoli o ad ipoteche. In tutti i casi debbono però rimanere invariati e costanti i numeri ordinali e il valore unitario, multiplo o summultiplo, dei titoli al portatore di originaria emissione rappresentati dai certificati sui quali si opera.

I certificati cumulativi possono anche, a richiesta del titolare o di chi per esso, essere trasformati in più certificati di minor valore, rispettata sempre l'unità di ciascun titolo al portatore in essi compreso.

Art. 147.

Su richiesta di enti o di privati la Direzione generale potrà, riconosciutane l'opportunità, emettere libretti nominativi speciali per partite dei debiti redimibili, ammessi dalla legge al tramutamento al nome.

Ogni libretto dovrà comprendere, entro il limite massimo di 10 milioni di lire in conto capitale, non meno di 400 obbligazioni, tutte appartenenti al medesimo debito o di pari valore; e sarà emesso, osservate le disposizioni delle leggi sulla tassa di bollo, in corrispondenza ad iscrizioni nominative accese nel Gran Libro, con le sole indicazioni relative al numero ed all'ammontare complessivo, in capitale ed interessi, delle obbligazioni per esso presentate ed annullate, alla intestazione ed ai vincoli eventuali.

I libretti, oltre a queste indicazioni, conterranno anche quelle relative alla serie o categoria ed al numero ordinale delle obbligazioni, ed alla decorrenza degli interessi relativi.

Una copia conforme di ogni libretto sarà conservata dalla Direzione generale come parte integrante del Gran Libro, ed altra copia sarà depositata presso la Corte dei conti.

Art. 148.

I libretti speciali potranno essere diminuiti nel loro importo complessivo, entro il suindicato numero minimo dei titoli, per effetto di parziale tramutamento, od anche accresciuti nel loro importo totale, entro il limite massimo suindicato, mediante la presentazione, l'annullamento e l'aggiunta di altre obbligazioni della stessa specie, e, inoltre, annotati di vincolo o di ipoteca, coll'osservanza delle norme generali stabilite per le operazioni della specie sulle iscrizioni nominative.

Ad ogni variazione per aumento o diminuzione dei libretti sarà annullata la iscrizione corrispondente al Gran Libro e riaccesa sotto altro numero per la somma, in capitale ed interessi, risultante dalla operata variazione.

Il numero della nuova iscrizione sarà riportato sul libretto.

Al pagamento degli interessi semestrali sui titoli compresi nei libretti speciali, e dei capitali per effetto di sorteggio, sarà provveduto con mandato diretto dall'Amministrazione a favore dell'intestatario o di chi lo rappresenti.

Le altre modalità per la emissione e funzionamento dei libretti speciali saranno stabilite con decreto Ministeriale.

Art. 149.

Le norme che disciplinano la cancellazione dei vincoli e delle ipoteche, gravanti le rendite consolidate, sono applicabili anche alle rendite di cui nel precedente art. 144.

Art. 150.

Gli interessi dei debiti redimibili 3.50 e 3 per cento netto e quelli dei titoli del prestito Blount, dell'Asse ecclesiastico, della strada ferrata Torino-Novara e della ferrovia Vittorio Emanuele, sono pagati il 1° aprile e 1° ottobre.

Gl'interessi dei titoli della ferrovia Lucca-Pistoia sono pagati il 1° marzo e 1° settembre.

Quelli dovuti per tutti gli altri debiti redimibili sono pagati il 1° gennaio e 1° luglio.

Per le azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra è corrisposta un'annualità fissa con scadenza al 1° gennaio.

Art. 151.

Il pagamento degli interessi sui titoli, al portatore e nominativi, sarà effettuato nel Regno, presso tutte le sezioni di R. tesoreria provinciale.

Gl'interessi, sui titoli al portatore dei debiti redimibili 3.50 e 3 per cento netto, saranno altresì pagabili a Parigi, Londra, Berlino e Vienna, in conformità e con le norme stabilite per il pagamento all'estero delle rendite consolidate.

Per i titoli al portatore degli altri debiti redimibili, che siano pagabili anche fuori del Regno, saranno osservate le norme stesse, salvo che sia disposto diversamente nei rispettivi atti di creazione.

Art. 152.

Per provvedere al pagamento degli interessi sui titoli nominativi, la Direzione generale, alle scadenze stabilite, predispone per ogni sezione di R. tesoreria, appositi ordini.

In questi si indicano, oltre i numeri dei certificati e la loro intestazione, la rata cui si riferiscono e la somma da pagare, al netto delle ritenute per imposte e tasse cui fossero soggetti. Essi contengono infine la data, le firme del capo della ragioneria e del direttore generale e il visto del rappresentante la Corte dei conti.

Gli ordini sono inviati dalla Direzione generale alle delegazioni del tesoro, le quali, munitili del loro visto, li rimettono alle rispettive sezioni di R. tesoreria. Queste ne eseguiscono il pagamento all'esibitore dei certificati, previo riscontro dei titoli con l'ordine, e contro quietanza sul medesimo, apponendo nei compartimenti relativi dei certificati il timbro a calendario della tesoreria con la leggenda: *Pagato*.

Art. 153.

Le norme contenute nel titolo X relative al pagamento delle rendite consolidate al portatore e nominative, saranno altresì applicabili al pagamento delle rendite considerate nel presente titolo, in quanto non si oppongano alle disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 154.

I debiti considerati nel presente titolo si estinguono, per ammortamento graduale, secondo le speciali norme stabilite nei rispettivi atti di creazione.

L'estinzione si eseguisce di regola per sorteggio, e soltanto per le obbligazioni del prestito Blount e delle ferrovie del Tirreno è ammesso l'ammortamento a mezzo dell'acquisto diretto al valore di Borsa, quando il prezzo dei titoli sia al disotto della pari.

Ad ogni obbligazione sorteggiata dei canali Cavour e della ferrovia centrale Toscana, oltre il rimborso del capitale, è assegnato anche un premio determinato da speciali convenzioni.

Art. 155.

I sorteggi si operano estraendo da apposite urne, altrettante schede, fra quelle immessevi in rappresentanza delle obbligazioni od azioni comprese in ciascun debito, o in ciascuna categoria o serie di ogni singolo debito, quante ne occorrano per raggiungere il numero dei titoli da estrarre, giusta le rispettive quote di ammortamento.

L'estrazione si eseguisce in un locale della Direzione generale, aperto al pubblico, alla presenza del direttore generale o di chi per esso, del direttore capo della divisione del Gran Libro o di chi per esso, e del rappresentante della Corte dei conti, i quali ne stendono apposito verbale.

La data della estrazione è resa nota mediante avviso da inserirsi nella *Gazzetta ufficiale* 15 giorni prima, qualora non sia stabilito altro termine speciale nell'atto di origine.

Per il debito redimibile 3.50 per cento netto, i sorteggi si compiono, invariabilmente, e per tutte le categorie, nella prima decade di febbraio; per il debito redimibile 3 per cento netto si compiono, per ciascuna categoria, nel periodo determinato dal relativo decreto Reale di creazione; per tutti gli altri debiti, si fanno nelle epoche stabilite nei rispettivi atti di creazione.

Art. 156.

Compiute le operazioni di sorteggio, si procede alla chiusura delle urne, assicurandone la serratura, con un nastro traverssale, fissato mediante tre differenti suggelli, apposti rispettivamente da ciascuno dei tre funzionari presenti all'operazione, come all'articolo precedente.

Le impronte dei suggelli, applicate alla serratura dell'urna, sono apposte anche in calce al processo verbale, allo scopo di constatarne l'identità e l'integrità, in occasione della successiva estrazione.

Art. 157.

I numeri corrispondenti ai titoli sorteggiati saranno pubblicati in appositi bollettini, nella *Gazzetta ufficiale*, e, ove occorra, anche in giornali esteri.

Gli atti in cui si notificano i risultati delle estrazioni sono sottoscritti dal direttore generale e dal capo della divisione del Gran Libro.

Art. 158.

L'ammortamento delle obbligazioni, mediante acquisto al prezzo di Borsa, di cui al precedente articolo 154, si eseguisce dalla Direzione generale del tesoro, la quale provvede agli acquisti direttamente, o a mezzo delle case bancarie all'interno o all'estero, ed è rimborsata dalla Direzione generale del Debito pubblico.

I numeri e il montare complessivo delle obbligazioni ammortizzate mediante acquisto diretto sono notificati al pubblico con speciale avviso inserto nella *Gazzetta ufficiale* e, ove occorra, in giornali esteri.

Art. 159.

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore, non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata, salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Art. 160.

L'annualità dovuta sulle azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra cessa dal 1° gennaio dell'anno in cui siano state sorteggiate, ed il rimborso del capitale relativo è eseguibile col 1° luglio dell'anno stesso.

Art. 161.

Il rimborso delle obbligazioni od azioni rappresentate da titoli al portatore o nominativi, nonchè il pagamento dei premi di cui all'art. 154, si effettua con mandati emessi dalla Direzione generale, pagabili dalle sezioni di R. tesoreria provinciale del Regno.

Le obbligazioni al portatore, relative ai debiti redimibili 3.50 e 3 per cento netto, potranno essere rimborsate anche all'estero, direttamente dalle Case bancarie incaricate, con l'osservanza delle disposizioni stabilite per il pagamento all'estero degli interessi del debito medesimo.

Le stesse disposizioni saranno osservate per il rimborso delle obbligazioni al portatore degli altri debiti redimibili, per i quali sia consentito il pagamento anche all'estero, qualora non sia disposto diversamente nei rispettivi atti di creazione.

Art. 162.

Il rimborso delle obbligazioni od azioni al portatore, si eseguisce sulla semplice domanda sottoscritta dall'esibitore di esse.

Il rimborso delle obbligazioni od azioni rappresentate da certificati al nome si eseguisce su domanda scritta del titolare o del suo avente causa, il quale giustifichi la sua qualità nei modi stabiliti per la traslazione. La firma del richiedente dovrà essere autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato, che accerterà anche l'identità e la capacità giuridica del richiedente medesimo.

Alla domanda di rimborso dovrà essere unito il titolo sorteggiato o il certificato nominativo che lo rappresenta; a meno che si tratti di certificato di cui si dichiari lo smarrimento, o di titolo al portatore distrutto, per il quale sia ammesso il rilascio di duplicato. In questi casi si disporrà il rimborso, dopo che siano state eseguite, rispettivamente, le formalità di cui al titolo VII, ovvero quanto è stabilito nell'art. 56 del Codice di commercio.

Art. 163.

Se i certificati nominativi, emessi in rappresentanza di obbligazioni od azioni, siano intestati a corpi morali, istituzioni od a persona che, comunque, non abbia la libera disponibilità dei propri beni, non potrà eseguirsi il rimborso, se non previo adempimento delle medesime formalità prescritte, riguardo a tali persone, per la consegna dei titoli pubblici al portatore, derivanti da operazione di tramutamento.

Queste formalità non saranno necessarie, qualora si dia incarico all'Amministrazione del Debito pubblico di operare essa stessa il rinvestimento dell'intero capitale.

Art. 164.

Le obbligazioni o le azioni rappresentate da certificati nominativi e sottoposte ad ipoteca o vincolo, non sono rimborsate, se non se ne provi la liberazione, nei modi stabiliti dall'art. 149.

Il titolare, o chi per esso, potrà anche, se non vi osti l'atto in base al quale sia stato apposto il vincolo o l'ipoteca, ottenere il rimborso dell'obbligazione o dell'azione sorteggiata, chiedendo il contemporaneo trasporto dell'ipoteca o del vincolo su altri titoli della medesima specie, i quali, a seconda dei casi, sia in ragione di rendita netta, sia in ragione di capitale effettivo, corrispondano ai titoli da svincolare.

A richiesta del titolare si potrà anche eseguire il versamento del capitale presso la Cassa dei depositi e prestiti, con lo stesso vincolo, gravante i titoli da rimborsare.

Art. 165.

Le obbligazioni o le azioni, rappresentate da certificati nominativi, sottoposti al vincolo di usufrutto, sono rimborsate su domanda del titolare, o di chi per esso, e dell'usufruttuario, con le firme autenticate, a norma dell'art. 162.

Debbonsi, insieme, presentare alla Direzione generale il certificato di nuda proprietà ed il certificato di usufrutto, a meno che il titolare provi la cessazione dell'usufrutto, nel qual caso sarà sufficiente la presentazione del certificato di nuda proprietà.

Il titolare, in base al solo certificato di nuda proprietà, potrà anche ottenere il rimborso dell'obbligazione o dell'azione, mediante trasporto del vincolo a norma dell'articolo precedente. In questo caso il nuovo certificato di usufrutto sarà trasmesso alla seziono di regia tesoreria provinciale, presso cui sia assegnato il pagamento della rendita, affinchè ne curi la consegna all'usufruttuario a norma dell'art. 61.

Tanto il titolare quanto l'usufruttuario, presentando, rispettivamente, il certificato di nuda proprietà o quello di usufrutto, potranno ottenere che il capitale da rimborsare sia versato alla Cassa depositi e prestiti, col medesimo vincolo esistente sui titoli da rimborsare.

TITOLO XIV.

Modificazioni e rettifiche d'intestazione. Convalidazioni

Art. 166.

Per ottenere una modificazione nella indicazione della qualità che determina la capacità giuridica del titolare, designato come minorenne o minorenne emancipato, come inabilitato o interdetto, si deve, secondo i casi, depositare l'atto di nascita del titolare o l'atto da cui dipende la emancipazione, o, infine, la sentenza con cui sia stata pronunziata o revocata l'inabilitazione o l'interdizione.

Per modificare la indicazione della qualità che determina lo stato civile della titolare di una rendita a seguito di matrimonio o di vedovanza, si deve, nel primo caso produrre l'atto di matrimonio, nel secondo quello di morte del marito.

Art. 167.

È ammessa la rettifica delle domande per intestazioni di rendite, quando l'errore sia avvertito prima che l'iscrizione sia stata eseguita.

Per la rettifica d'intestazione di rendite già iscritte si deve produrre una attestazione giudiziale di notorietà, con cui si dichiari e si spieghi l'errore avvenuto, non che quegli altri documenti, che, a conferma, l'Amministrazione, a seconda dei casi, ritenga necessari.

La domanda di rettifica è inserta per tre volte nella *Gazzetta ufficiale* a dieci giorni d'intervallo, e, se non intervengano opposizioni, entro un mese dalla data della prima pubblicazione, si fa luogo alla chiesta operazione.

Quando si tratti di rendite intestate ad un ente morale soggetto a vigilanza governativa, può anche bastare la esibizione di un documento valevole a somministrare la prova dell'erronea indicazione, e la rettifica può aver luogo a richiesta del legittimo rappresentante, confermata dalla competente autorità, senza che occorrano pubblicazioni.

Art. 168.

I titoli al portatore logori o non interi, quando conservino i segni caratteristici e la filigrana, concordino colle relative matrici, e sia escluso qualsiasi dubbio sulla loro legittimità, sono convalidati ed anche cambiati con altri equivalenti, a richiesta dell'esibitore.

Quelli mancanti di qualche segno caratteristico, o non concordanti con le relative matrici, ovvero ridotti in frammenti, o, comunque, tali da non escludere qualsiasi dubbio sulla perfetta loro legittimità, possono essere convalidati, od anche cambiati, solamente su conforme parere di apposita Commissione e con le modalità, cautele e garanzie, che essa creda di dover stabilire.

La Commissione è composta del direttore generale, che la presiede, dell'ispettore generale, del rappresentante la Corte dei conti, di un rappresentante la Direzione generale del tesoro, e del capo della divisione del Gran libro.

Le attribuzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario dell' amministrazione di grado non inferiore a quello di primo segretario o primo ragioniere.

Le spese per la Commissione faranno carico al capitolo stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro « per l'allestimento dei titoli di Debito pubblico, e per l'accertamento della legittimità della loro circolazione ».

Art. 169.

I titoli nominativi logori o frammentati potranno, a richiesta dei possessori, essere convalidati o anche rinnovati.

La rinnovazione ha luogo sotto altro numero d'iscrizione, ossia per traslazione.

Quando però i frammenti esibiti, nel loro insieme, non costituiscano l'intero titolo, l'istanza dovrà essere fatta dal titolare o suo procuratore, con firma autenticata, e dovrà essere pubblicata nei modi indicati dall'art. 75. Il nuovo titolo, in corrispondenza con l'iscrizione rinnovata, non sarà emesso e rilasciato, se non quando siano trascorsi, senza opposizione, sei mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 170.

Quando le cedole esibite per il pagamento siano riconosciute illegittime, o si abbia qualche dubbio sulla loro legittimità, se ne sospende il pagamento, senza farne la restituzione, e se ne rilascia ricevuta provvisoria all'esibitore. Le cedole sono quindi comunicate alla Direzione generale per le occorrenti istruzioni.

Non devono essere pagate le cedole mal tagliate, se non sono convalidate dal delegato del tesoro; e questi non potrà convalidarle, se non previo confronto coi titoli ai quali esse appartengono.

Le cedole perforate, tagliate, guaste, corrose, private dei margini laterali o mancanti del numero d'iscrizione o del bollo a secco, non possono essere ammesse a pagamento, se non in seguito a convalidazione per parte della Direzione generale, la quale provvederà al riguardo analogamente a quanto è disposto per i titoli all'art. 168.

Le cedole considerate nel primo e terzo comma del presente articolo dovranno essere presentate, con apposita distinta, alle sezioni di R. tesoreria per la trasmissione alla Direzione generale del Debito pubblico.

TITOLO XV.

Agente contabile dei titoli ed economo

Art. 171.

All'agente contabile dei titoli presso la Direzione generale è affidato il maneggio e la custodia dei titoli di rendita e degli stampati occorrenti per i medesimi, nonchè delle obbligazioni dello Stato e degli altri valori che pervengono alla stessa Direzione generale o che da essa siano emessi.

Art. 172.

L'agente contabile, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da un sostituto e da funzionari della Direzione generale, posti alla sua dipendenza.

La responsabilità dell'agente contabile è estesa anche all'operato del proprio sostituto e degli altri impiegati addetti al proprio ufficio e da lui dipendenti.

Art. 173.

L'agente contabile dipende dal direttore generale del Debito pubblico, al quale, per quanto concerne lo stesso agente, sono demandati tutti quei provvedimenti di servizio e di disciplina, che, in virtù del regolamento approvato con R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664, sono di competenza del direttore generale del tesoro.

Art. 174.

All'ufficio dell'agente contabile è addetto un controllore capo, coadiuvato da controllori, incaricati l'uno e gli altri di esercitare le loro funzioni con ordine del direttore generale del tesoro, emanato d'accordo col direttore generale del Debito pubblico.

Tutti gli atti ed i documenti firmati dall'agente contabile debbono portare il visto del controllore capo.

Art. 175.

L'agente contabile e il suo sostituto, il controllore capo ed i controllori debbono prestare la cauzione nei modi e nei limiti fissati dai RR. decreti 15 luglio 1900, n. 290 e 13 dicembre 1906, n. 662.

Art. 176.

L'agente contabile riceve e custodisce, in apposite casse-forti, o in camere casse-forti, aventi ciascuna due serrature a congegni differenti, le cui chiavi sono tenute una dall'agente contabile, l'altra dal controllore capo:

a) gli stampati per la formazione dei titoli al portatore, nominativi e misti, che gli vengono somministrati dall'officina carte-valori;

b) i titoli della rendita consolidata e degli altri debiti perpetui e redimibili, che vengano emessi per qualsiasi operazione ordinaria e straordinaria;

c) i titoli e altri valori che pervengano alla Direzione generale.

Custodisce pure i punzoni pei bolli a secco e per le firme a facsimile, da apporsi sui titoli, in apposita cassa-forte, una chiave della quale è tenuta dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 177.

È compito dell'agente contabile:

1° di munire gli stampati per i titoli al portatore e misti delle caratteristiche e indicazioni necessarie per la loro emissione;

2° di consegnare i titoli derivanti dalle operazioni richieste da Amministrazioni dello Stato, aventi sede in Roma, ai funzionari delegati dalle Amministrazioni stesse;

3° di trasmettere alle sezioni di Regia tesoreria, alla tesoreria coloniale, alla delegazione del tesoro a Parigi e alle Banche all'interno ed all'estero, i titoli e valori per la consegna agli aventi diritto;

4° di provvedere al ritiro dei pieghi assicurati che pervengano alla Direzione generale.

È pure suo compito di disimpegnare quelle altre attribuzioni, riferentisi all'allestimento e maneggio di titoli, che gli fossero affidate dal direttore generale del Debito pubblico.

Art. 178.

L'agente contabile presenta alla Direzione generale del Debito pubblico le situazioni giornaliere e le contabilità mensili.

La contabilità è distinta per Casse, ed è regolata da ordini di introduzione e di estrazione emessi dalla Direzione generale del Debito pubblico.

I titoli ricevuti dall'agente contabile, e dei quali, alla chiusura delle casse, la ragioneria non abbia ancora trasmesso il regolare ordine di introduzione, saranno compresi nella situazione giornaliera, per quantità e valore, in conto a parte.

La spedizione dei titoli è disposta con speciali ordini da quietanzarsi poi dalle parti riceventi.

Il discarico dell'agente contabile è costituito dalle bollette di ricevuta, rilasciate dagli uffici destinatari.

La Direzione generale, dopo la parificazione della contabilità mensile con le proprie scritture, emette il decreto di scarico che, munito del visto della Corte dei conti, viene rimesso all'agente contabile perchè lo unisca al suo conto giudiziale.

Art. 179.

Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, e ad ogni mutamento di gestione sarà eseguita una verifica delle casse dell'agente contabile dietro ordinanza del direttore generale del Debito pubblico.

La verifica è fatta dal direttore generale o da un suo delegato, assistito dal direttore capo della ragioneria, e con l'intervento di un ispettore del tesoro.

Potrà farsi anche straordinariamente, sempre quando lo si ritenga opportuno, in seguito ad ordine del direttore generale del Debito pubblico, o del direttore generale del tesoro, con o senza l'intervento di un ispettore del tesoro.

Una verifica straordinaria sarà fatta in ogni caso durante l'esercizio oltre quelle di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 180.

I valori non rappresentati da titoli di rendita che pervengano alla Direzione generale per operazioni di Debito pubblico, le somme per acquisti e quelle derivanti da alienazioni di rendita, sono date in consegna all'economo mediante speciali ordini.

L'economo per tale gestione rende il conto giudiziale alla Corte dei conti.

Saranno fatte ispezioni alla cassa dell'economo ogni volta che il direttore generale crederà opportuno di disporle.

Oltre la verifica per fine o per principio di gestione saranno obbligatorie almeno due verifiche per ciascun esercizio finanziario.

TITOLO XVI.

Attribuzioni deferite alle intendenze di finanza ed alle sezioni di regia tesoreria provinciale

Art. 181.

Le intendenze di finanza ricevono ed istruiscono le domande per le operazioni che riguardano il Debito pubblico, e le trasmettono, insieme coi documenti e coi titoli, alla Direzione generale.

Ricevono altresì le dichiarazioni di consenso, di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle leggi.

Le sezioni della regia tesoreria provinciale ricevono, in seguito ad ordine della delegazione del tesoro, e trasmettono alla Direzione generale, le cartelle, le obbligazioni e qualunque altro titolo al portatore, che non sia da annullarsi.

In Roma, le attribuzioni delle intendenze o delle delegazioni e delle sezioni della regia tesoreria provinciale, di cui al presente articolo, sono rispettivamente esercitate dalla Direzione generale e dall'agente contabile dei titoli.

Nella Colonia Eritrea le attribuzioni delle intendenze di finanza, delle sezioni di tesoreria e delle delegazioni del Tesoro sono affidate rispettivamente alla Direzione di finanza annessa al regio Governo coloniale, alla tesoreria coloniale ed all'ufficio di controllo, stabilito presso la medesima.

Art. 182.

I titoli di rendita al portatore, esibiti alle intendenze di finanza o alla Direzione generale per operazioni di divisione, riunione, tramutamento, rimborso o cambio, sono annullati, nei modi prescritti dalla Direzione generale, all'atto della loro presentazione, ed in presenza dell'esibitore, il quale deve apporre la sua firma sul titolo, in segno di aver accertato di persona l'eseguito annullamento.

Sono parimenti annullate le cedole annesse ai certificati di rendita mista, esibiti per alcuna delle operazioni sui medesimi ammesse.

Art. 183.

La spedizione alla Direzione generale del Debito pubblico dei titoli al portatore e misti, deve constare da processo verbale redatto in doppio esemplare.

Il processo verbale deve contenere l'elenco dei titoli, descritti per categoria di debito, per numero d'iscrizione, per rendita o per valore come capitale nominale, con la indicazione della decorrenza degli interessi. Esso deve indicare se i titoli sono annullati e in qual modo.

Un esemplare del processo verbale è restituito dalla Direzione generale, firmato per ricevuta dei titoli. Esso costituisce il documento di scarico per l'ufficio mittente.

La spedizione dei titoli nominativi è accompagnata con semplice elenco, da firmarsi e restituirsi per ricevuta.

Art. 184.

La consegna allo parti interessate dei titoli risultanti dalle operazioni domandate viene eseguita dalle sezioni di regia tesoreria provinciale contro quietanza sugli ordini relativi, e previo ritiro della ricevuta rilasciata, come all'articolo 217.

Art. 185.

I titoli e gli altri valori, ricevuti dalle sezioni di regia tesoreria provinciale, sono custoditi in conformità dell'articolo 620 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I titoli ricevuti dalle intendenze sono custoditi in apposita cassa forte, chiusa con due chiavi a congegno diverso, delle quali una è tenuta dal funzionario incaricato del servizio del Debito pubblico e l'altra dall'intendente di finanza o da un suo delegato.

Art. 186.

Le intendenze di finanza tengono un giornale di carico e di scarico per i titoli che ricevono.

Alla fine di ogni mese, e, se lo ritengono necessario, anche straordinariamente, gl'intendenti di finanza devono verificare la consistenza dei titoli pubblici che siano in deposito nelle casse-forti adibite al servizio del Debito pubblico.

Di tale verifica si redige processo verbale in duplice esemplare, di cui uno è rimesso alla Direzione generale e l'altro conservato presso l'intendenza.

Le casse dell'intendenza, per la gestione dei titoli di debito pubblico, sono altresì soggette alle verifiche straordinarie degli ispettori dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro, ai termini delle disposizioni in vigore.

Art. 187.

Tanto le delegazioni del Tesoro, quanto le sezioni della regia tesoreria provinciale, registrano anch'esse le partite costituenti il carico e lo scarico dei titoli in apposito giornale.

In fine di esercizio, esse preparano la distinta delle partite costituenti la rimanenza di cassa, da spedire alla Direzione generale del Debito pubblico.

TITOLO XVII.

Conto corrente con la tesoreria centrale e rendiconto generale dell'Amministrazione

Art. 188.

La Direzione generale del Tesoro, tosto che sia eseguito il versamento delle assegnazioni, come all'art. 103, disporrà, in base alle stesse richieste della Direzione generale del Debito pubblico, per il prelevamento dal conto corrente con la medesima delle somme corrispondenti alle ritenute per imposta e tassa, gravanti sulle assegnazioni di bilancio versate nel conto.

Le somme stesse, mediante vaglia del Tesoro, saranno versate alla sezione di tesoreria provinciale di Roma.

Art. 189.

La tesoreria centrale, le sezioni di tesoreria provinciale, la tesoreria coloniale e gli Istituti e le Banche autorizzati, si accrediteranno dei pagamenti eseguiti per conto della Direzione generale del Debito pubblico per le sole somme effettivamente pagate, al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e per tassa di circolazione.

Art. 190.

La trasmissione alla Direzione generale del Debito pubblico dei titoli pagati avrà luogo in principio di ogni mese per i pagamenti eseguiti nel mese precedente.

La contabilità dei pagamenti si compone:

a) dei titoli pagati;

b) degli elenchi descrittivi dei titoli stessi, distinti per categoria di debito per specie, per scadenze e per servizio (interessi, estinzioni e premi);

c) di una nota riassuntiva dei totali degli elenchi.

La nota riassuntiva deve esser fatta in due esemplari, uno dei quali è trasmesso, contemporaneamente, alla Direzione generale del Tesoro.

Per i pagamenti fatti all'estero, l'invio delle contabilità avrà luogo nei modi e termini stabiliti da speciali convenzioni.

Art. 191.

I pieghi contenenti i titoli pagati sono ricevuti e custoditi dalla Direzione generale del Debito pubblico in concorso con l'ufficio di riscontro della Corte dei conti, finchè i titoli stessi non siano stati riscontrati per quantità coi rispettivi elenchi, e contemporaneamente annullati con perforazione speciale.

Al riscontro numerico dei titoli pagati può assistere un delegato delle casse pagatrici.

Art. 192.

La verificazione delle contabilità dei pagamenti deve accertare, per ogni titolo, che il pagamento sia legittimo e sia stato eseguito con la piena osservanza delle norme stabilite; che l'importo dei titoli pagati sia stato esattamente annotato sugli elenchi e che le somme al netto, esposte nelle contabilità, siano in esatta corrispondenza con le somme al lordo, diminuite dello importo delle ritenute.

La verificazione è fatta prima dalla Direzione generale, e poi dall'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Le variazioni al credito dichiarato nella contabilità, dipendenti dallo stralcio e dal rinvio dei titoli non ammessi al rimborso, o da altre cause, saranno comunicate agli agenti pagatori e segnalate alla Direzione generale del Tesoro, nel loro importo complessivo.

Art. 193.

La liquidazione del credito delle sezioni di regia tesoreria provinciale è fatta distintamente per ognuna di esse in base ai risultati della verificazione, riassunti, in una distinta firmata dal direttore capo della ragioneria e dal capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, o da chi per essi.

Art. 194.

Compiuta la liquidazione del credito di tutte le sezioni di tesoreria provinciale pei pagamenti eseguiti in ogni mese, la Direzione generale compila, in base alle distinte, di cui al precedente art., e trasmette alla Direzione generale del tesoro, una nota di applicazione nella quale si determina la somma dovuta per rimborso ad ogni sezione di tesoreria provinciale.

Art. 195.

Il rimborso delle somme liquidate a credito delle sezioni di tesoreria provinciale è ordinato dalla Direzione generale del tesoro, in base alla nota di applicazione di cui al precedente articolo: e il rimborso delle somme liquidate a credito della tesoreria centrale e della tesoreria coloniale è ordinato in base a speciali richieste della Direzione generale del Debito pubblico.

La tesoreria centrale, ricevuto l'ordine dalla Direzione generale del tesoro, rilascia a favore dei creditori la quietanza in conto di

fondi somministrati, prelevando le relative somme dal conto corrente con l'Amministrazione del debito pubblico.

Art. 196.

Pei pagamenti eseguiti all'estero, la Direzione generale del Debito pubblico, in base alla verificazione e liquidazione dei titoli pagati, comunica alla Direzione generale del tesoro le somme definitivamente riconosciute a credito degli Istituti e delle Banche autorizzati, pel riscontro con le corrispondenti partite dei conti correnti aperti con detti Istituti e Banche.

Art. 197.

Il pagamento di rendite o di interessi su titoli in deposito presso la Direzione generale del Debito pubblico, a disposizione del Tesoro dello Stato o di pubbliche Amministrazioni, che abbiano conto corrente con la tesoreria centrale, potrà essere eseguito mediante giro di scrittura

Parimenti con giro di scrittura si eseguiranno i versamenti al Tesoro dello Stato delle rendite, interessi, premi e capitali caduti in prescrizione.

Gli ordini, con i quali si dispone il pagamento o il versamento con giro di scrittura, debbono essere trasmessi alla Direzione generale del tesoro, affinchè, in base ad essi, autorizzi la tesoreria centrale ad eseguire il prelevamento delle somme relative dal conto corrente con l'Amministrazione del Debito pubblico.

Dopo che gli ordini siano stati eseguiti e muniti della annotazione prescritta dall'articolo 448 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, saranno restituiti per mezzo della Direzione generale del tesoro alla Direzione generale del Debito pubblico, insieme con le relative quietanze di entrata.

Art. 198.

Le somme liquidate come agli articoli 195 e 196 sono riportate in speciali giornali distintamente per categoria di debito, per servizio (interessi, estinzioni, e premi), per specie di titoli e per scadenza, con indicazione delle somme al lordo, delle ritenute relative e delle somme al netto effettivamente pagate.

I giornali dei pagamenti sono contrassegnati con numero d'ordine progressivo e firmati dal direttore capo della ragioneria e dal capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Le risultanze dei giornali dei pagamenti sono registrate nelle apposite scritture con le distinzioni di cui sopra e con riferimento alle singole casse pagatrici.

I giornali, muniti della dichiarazione di eseguita registrazione, sono anno per anno rimessi agli archivi della Corte dei conti per esservi conservati unitamente ai titoli pagati, che sono rinchiusi in pacchi e segnati coi numeri d'ordine dei giornali.

Art. 199.

L'ufficio di riscontro coordina le sue scritture a quelle della Direzione generale del Debito pubblico, al fine di poter fornire alla Corte dei conti, con la sua relazione, i dati necessari per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione.

Art. 200.

Entro il mese di ottobre la Direzione generale del Debito pubblico forma il rendiconto generale per l'esercizio precedente, e lo invia alla Corte dei conti per la sua approvazione.

Il rendiconto generale approvato resta depositato nell'archivio della Corte dei conti.

Art. 201.

Il rendiconto generale dell'Amministrazione del Debito pubblico espone la situazione delle attività e delle passività alla fine dell'anno finanziario, e la liquidazione generale degli accertamenti d'entrata e di spesa, delle variazioni patrimoniali, delle riscossioni e dei pagamenti, effettuatisi durante l'anno, e con opportuni svolgimenti analitici e conti particolari per i singoli debiti, e con la dimostrazione del movimento dei fondi in conto corrente presso la tesoreria centrale e presso gli Istituti e le Banche autorizzati ai pagamenti di Debito pubblico.

Art. 202.

A corredo del rendiconto generale sono uniti:

1° le quietanze d'entrate della tesoreria centrale per i versamenti nel conto corrente:

2° le quietanze comprovanti il versamento delle ritenute per imposta e tassa, relative alle assegnazioni riscosse;

3° i giornali dei pagamenti;

4° la dimostrazione della concordanza tra le competenze rimaste da pagare e il compendio dei fondi di cassa alla fine dell'esercizio.

TITOLO XVIII.

Agenti di cambio e notai

Art. 203.

Gli agenti di cambio, per essere ammessi ad autenticare le dichiarazioni di cessione, tramutamento, vincolo o svincolo, ed a compiere le altre operazioni di Debito pubblico, devono essere specialmente accreditati.

Devono egualmente essere accreditati i notai per essere ammessi ad autenticare le dichiarazioni presso la Direzione generale o presso le intendenze di finanza.

Per l'autenticazione delle dichiarazioni da farsi dai notai a tergo dei certificati di rendita non occorre speciale accreditamento.

Art. 204.

Gli agenti di cambio sono accreditati mediante decreto reale, su proposta del ministro del tesoro.

Essi sono scelti fra quelli inscritti nel ruolo degli agenti di cambio per operazioni di commercio.

I notai sono accreditati con decreto del ministro del tesoro, sentito il ministro di grazia e giustizia.

Il numero degli agenti di cambio e dei notai accreditati è determinato, presso la Direzione generale e presso ciascuna intendenza di finanza, con decreto del ministro del tesoro, sentiti rispettivamente il ministro di agricoltura, industria e commercio e quello di grazia e giustizia.

Art. 205.

I notai e gli agenti di cambio non sono tenuti, in conseguenza dell'accreditamento, a somministrare cauzione maggiore di quella che loro incomba, ai termini di legge, per le rispettive loro funzioni ordinarie.

La stessa cauzione però si intende estesa alle operazioni di debito pubblico, senza altra formalità.

Art. 206.

Per l'autenticazione delle firme sulle dichiarazioni di consenso ricevute dalla Direzione generale e dalle intendenze di finanza, è dovuto il diritto di L. 0.50 per ogni cento lire della rendita, alla quale il consenso si riferisca.

Tale diritto però non può essere minore di lire 2, nè maggiore di lire 25.

Art. 207.

Gli agenti di cambio accreditati devono prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestare giuramento, in Roma, dinanzi al direttore generale del Debito pubblico, e, nei capo-luoghi di provincia, dinanzi all'intendente di finanza.

Per essere ammessi al giuramento, devono giustificare di aver prestata la cauzione prescritta per l'esercizio delle loro funzioni, e di aver soddisfatta la tassa di concessione governativa per il decreto reale di nomina ad agente di cambio accreditato.

Gli agenti di cambio ed i notai accreditati devono, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, depositare alla Direzione ge-

nerale o all'intendenza di finanza, presso la quale sono stati accreditati, la propria firma debitamente legalizzata.

Art. 208.

Gli agenti di cambio ed i notai accreditati devono trovarsi, di regola, per turno settimanale in ogni giorno, e nell'ora determinata, presenti negli uffici della Direzione generale o dell'Intendenza presso la quale sono accreditati, per le autentiche delle firme nelle dichiarazioni di consenso.

Art. 209.

Le firme degli agenti di cambio accreditati e quelle dei notai per le autenticazioni nelle dichiarazioni fatte a tergo dei certificati di rendita, devono essere legalizzate rispettivamente dal presidente della Camera di commercio o dal presidente del tribunale competente.

La legalizzazione non occorre per le autenticazioni che gli agenti di cambio e notai accreditati abbiano fatte presso la Direzione generale o presso l'intendenza di finanza in presenza del funzionario delegato a ricevere la dichiarazione di consenso, sempre quando di tale circostanza consti mediante attestazione dello stesso funzionario sul certificato di rendita, munita di data, firma e bollo d'ufficio.

Art. 210.

Gli agenti di cambio ed i notai accreditati devono inoltre uniformarsi a tutte quelle altre prescrizioni che vengono loro impartite dal direttore generale pel migliore andamento del servizio.

Negli uffici della Direzione generale, in quelli delle intendenze di finanza e presso le Camere e Borsa di commercio, sarà tenuta affissa la tabella degli agenti di cambio e notai localmente accreditati per le operazioni di Debito pubblico.

TITOLO XIX.
Disposizioni varie

Art. 211.

Per promuovere dall'Amministrazione del Debito pubblico qualsiasi provvedimento od operazione, deve esserle presentata apposita istanza o nota d'ufficio.

Non possono chiedersi in una stessa domanda o in una stessa nota d'ufficio operazioni sopra rendite di specie differenti.

Art. 212.

Le domande dirette all'Amministrazione del Debito pubblico debbono essere stese in carta da bollo da lire 0.50, salvo le esenzioni di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi. Debbono inoltre essere datate, e, infine, sottoscritte con nome, cognome e paternità del richiedente e con la indicazione del domicilio.

Le comunicazioni, la consegna di documenti e la restituzione di titoli nominativi esibiti, si effettuano di regola, o presso la Direzione generale, ovvero a mezzo delle intendenze di finanza.

Art. 213.

Sulle istanze debbono essere applicate, e quindi annullate col bollo della Direzione generale o delle intendenze di finanza, le marche occorrenti, in anticipazione della tassa di bollo sui titoli da emettersi per effetto della operazione domandata, nonchè le marche (atti amministrativi) per la tassa di lire 1 sopra ogni titolo depositato, se dovuta ai sensi dell'articolo 63 del testo unico delle leggi.

Il pagamento dei diritti di cui sopra potrà anche risultare da apposita dichiarazione del ricevitore del registro, stesa in calce alla istanza.

Art. 214.

Allorchè si intenda di consentire l'annotamento o la cancellazione di vincoli o di ipoteche, mediante dichiarazione sui registri della Direzione generale o delle intendenze di finanza, il pagamento della relativa tassa di registro, se dovuta, sarà comprovato mediante dichiarazione del ricevitore stesa sulla domanda.

Art. 215.

Le domande dirette ad ottenere esclusivamente la rinnovazione decennale delle cartelle al portatore, la rinnovazione di obbligazioni di debiti redimibili rimaste prive di cedole o l'unione di un nuovo foglio di cedole, ed il trasporto di pagamento degli interessi su titoli nominativi da una ad altra Cassa, sono fatte su appositi stampati che si distribuiscono dall'Amministrazione, e sono esenti dalle tasse di bollo e di deposito.

Art. 216.

Nelle domande per promuovere operazioni di Debito pubblico, i titoli che ne formano oggetto debbono essere esattamente descritti con l'indicazione della categoria del debito, del numero d'iscrizione, della intestazione, dell'ammontare della rendita e della sua decorrenza; così pure debbono esservi indicati i documenti che si esibiscono a corredo, specificando chiaramente l'operazione che si richiede e designando per nome, cognome, paternità e domicilio le persone a favore delle quali debba iscriversi o vincolarsi la rendita, o disporsi la consegna dei titoli e il pagamento dei buoni e mandati.

Art. 217.

Per ogni domanda, cui siano annessi titoli di rendita, è rilasciata apposita ricevuta staccata da registro a matrice.

Le ricevute sono rilasciate dopo riconosciuta la corrispondenza della domanda coi titoli di rendita, e dopo che gli effetti pubblici sui quali si debba operare siano stati, se al portatore, annullati nel modo prescritto dall'articolo 182.

Nella ricevuta si indica soltanto il nome, il cognome e la paternità dell'esibitore dei titoli, la qualità con cui esso agisce, la quantità e la specie dei titoli che si depositano, l'ammontare complessivo e la decorrenza della rendita o il valore nominale delle obbligazioni.

Art. 218.

La ricevuta è sottoscritta dall'impiegato che ritira la domanda ed i titoli.

Essa deve essere munita del visto del rappresentante della Corte dei conti, se la domanda è presentata alla Direzione generale, ovvero dell'intendente o di un suo speciale delegato, se è presentata ad una intendenza, e deve contenere la dichiarazione che fu constatato l'annullamento dei titoli, se al portatore, e delle cedole, nei modi prescritti dall'articolo 182.

Le ricevute rilasciate dalle sezioni di regia tesoreria nei casi indicati dall'articolo 181 sono vidimate dal delegato del tesoro.

In mancanza del visto rispettivamente del rappresentante la Corte dei conti, dell'intendente o del delegato del Tesoro, la ricevuta non ha alcun valore di fronte alla pubblica amministrazione.

Art. 219.

L'esibitore di titoli del debito pubblico è tenuto a riscontrare le indicazioni riportate nella ricevuta che gli si consegna, ed, in caso di irregolarità, a chiederne senza indugio la rettificazione.

Art. 220.

Chi abbia fatto richiesta di un'operazione su titoli di Debito pubblico può recederne fino a che non siano state iscritte le nuove rendite.

L'amministrazione non rimane impegnata a tenere conto delle risultanze della domanda, da cui siasi receduto, e dei documenti allegativi.

Art. 221.

Oltre che nei casi contemplati nel presente regolamento, in relazione all'articolo 47 del testo unico delle leggi, non si rilasciano dichiarazioni dall'Amministrazione, se non per constatare la esistenza di iscrizioni nominative o di vincoli annotati sulle medesime, per le quali si giustifichi uno speciale e legittimo interesse, da parte del richiedente. La firma sulla domanda deve essere autenticata.

L'Amministrazione fornisce qualsiasi notizia intorno a rendite no

minativo o al portatore e ai relativi titoli, quando ne sia richiesta dall'autorità competente, nell'interesse della giustizia penale.

Art. 222.

Nel caso di richiamo al Tribunale contro l'Amministrazione, agli effetti dell'articolo 53 del testo unico delle leggi, la parte istante deve depositare presso la Direzione generale, o, per la trasmissione alla medesima, presso un'intendenza di finanza, ritirandone ricevuta, una copia del ricorso dichiarata conforme all'originale dal cancelliere competente.

L'Amministrazione, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della notificazione del ricorso, farà pervenire alla cancelleria, a mezzo della R. Avvocatura erariale, le sue osservazioni scritte. Sopra domanda dell'Amministrazione il termine stesso potrà essere prorogato dal Tribunale adito.

Il provvedimento del Tribunale dovrà essere notificato a mezzo di un ufficiale giudiziario, o, altrimenti, consegnato in copia autentica all'Amministrazione.

Se la parte intenda gravarsi contro il provvedimento stesso, dovrà depositare, nel modo indicato dal primo comma del presente articolo, copia del provvedimento, insieme a copia del ricorso, dichiarata conforme all'originale dal cancelliere della Corte di appello.

Art. 223.

Qualora il consenso o l'autorizzazione ad una qualsiasi operazione di Debito pubblico siano subordinati all'adempimento di determinate condizioni e formalità, alle quali l'Amministrazione non possa provvedere per istituto proprio, essa non procede all'operazione se non sia stata espressamente esonerata da ogni ingerenza o responsabilità circa l'adempimento delle condizioni e formalità medesime, o se dell'adempimento stesso non sia stata incaricata persona di fiducia, e questa non abbia dichiarato di conoscere e di accettare, ed, ove occorra, di aver eseguito l'incarico.

Art. 224.

L'atto pubblico, la scrittura privata, o la dichiarazione fatta sui registri dell'Amministrazione, con cui si consentano operazioni su rendita nominativa, deve indicare il numero, l'intestazione, la categoria e l'ammontare della rendita sulla quale debbasi operare; il cognome, nome e paternità e il domicilio della persona o la denominazione e il luogo ove esiste l'ente morale a cui favore la rendita stessa debbasi trasferire e la persona incaricata del ritiro dei nuovi titoli.

Se nei certificati di rendita o negli atti esibiti, il titolare od alcuno degli aventi diritto sia stato indicato come minorenne o come donna maritata, la espressa dichiarazione del notaio o dell'agente di cambio, negli atti di consenso di cui sopra, circa la raggiunta maggiore età o la vedovanza, dispensa l'Amministrazione dal chiedere i relativi atti dello stato civile.

La identificazione della rendita deve del pari risultare mediante le indicazioni di cui sopra nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ed, in generale, in tutti gli altri atti con i quali sia consentita, autorizzata, ovvero ordinata un'operazione.

Art. 225.

Le dichiarazioni da farsi sui registri dell'Amministrazione sono ricevute presso la Direzione generale e presso le intendenze di finanza, su appositi stampati, da un primo segretario, o da un segretario e firmate dalle parti, previa lettura.

Le firme sono autenticate da un agente di cambio o da un notaio accreditati, i quali dovranno espressamente attestare l'identità e la piena capacità giuridica dei dichiaranti.

La dichiarazione è infine sottoscritta dal funzionario che l'ha ricevuta, e munita del bollo d'ufficio.

Le dichiarazioni ricevute dalle intendenze sono redatte in due esemplari, uno dei quali resta presso l'ufficio ricevente.

Art. 226.

I documenti che si esibiscono all'Amministrazione per giustificare le istanze ad essa dirette, debbono essere regolari nei rapporti con le leggi sul bollo e registro.

Le copie delle deliberazioni degli enti morali, devono essere rilasciate da chi ne abbia facoltà per legge o per statuto.

Le copie delle sentenze, decreti ed ordinanze, come quelle degli atti pubblici e privati, debbono essere desunte dall'originale, e rilasciate dal pubblico ufficiale che lo ha in deposito.

Tuttavia le copie delle procure o delle deliberazioni o dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, occorrenti per integrare la capacità giuridica o i poteri delle parti, sono ammesse quantunque non desunte dagli originali, se alligate, in conformità della legge notarile, ad atti di consenso prodotti all'Amministrazione.

Le firme dei notai, degli altri pubblici ufficiali, e, in generale, di chi rilascia i documenti, tanto in originale quanto in copia, devono essere legalizzate, dalle competenti autorità.

Le sentenze delle autorità giudiziarie devono essere accompagnate dagli atti di notificazione, in originali o in copia autentica, e dalle attestazioni di cancelleria comprovanti l'inesistenza di gravami nel termine di legge.

I documenti che si producono all'Amministrazione devono inoltre portare il bollo dell'ufficio da cui emanano e quello speciale dell'ufficio che certifica, autentica o legalizza la firma di chi li ha rilasciati.

Art. 227.

I documenti rilasciati dalle autorità e da pubblici ufficiali all'estero, devono avere il visto del rappresentante italiano con la firma del medesimo, riconosciuta per parte del Ministero degli affari esteri dello Stato.

Se i documenti non siano stesi in lingua italiana o francese, devono essere accompagnati da versione in lingua italiana o francese debitamente autenticata da un traduttore ufficiale.

Gli atti e documenti che si producono devono inoltre essere sottoposti alla registrazione, semprechè una tale formalità sia richiesta nello Stato dalla legge sul registro.

Art. 228.

I documenti prodotti restano in deposito presso l'Amministrazione a giustificazione delle fatte operazioni, per un periodo di trent'anni, salvi i casi in cui l'Amministrazione medesima giudichi di dover eccedere questo termine nel proprio interesse.

Una commissione composta di cinque funzionari appartenenti all'Amministrazione del Debito pubblico, da nominarsi ad ogni biennio dal Ministro del tesoro, con l'intervento di un rappresentante l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, sarà incaricata dello stralcio dei documenti da conservarsi oltre il trentennio.

La stessa commissione determinerà, ad ogni anno, quali altri atti di carattere amministrativo o contabile possano eliminarsi anche prima del trentennio dagli archivi dell'Amministrazione.

Art. 229.

Sempre quando la delegazione al ritiro di titoli provenienti da una operazione risulti soltanto dalla domanda, questa dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma autenticata.

È fatta eccezione per il caso in cui si tratti di domanda con la quale siano presentati esclusivamente titoli al portatore.

Art. 230.

In caso di perdita di ricevuta rilasciata dall'Amministrazione, il richiedente deve farne dichiarazione con apposita domanda datata e sottoscritta con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

La dichiarazione di smarrimento della ricevuta è pubblicata per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, a 10 giorni di intervallo, e se non intervengano opposizioni, entro un mese dalla prima pubblicazione, potrà aver luogo la consegna dei titoli corrispondenti.

Art. 231.

Quando il richiedente l'operazione di traslazione, di tramutamento od altra, sia morto prima della consegna dei nuovi titoli, questi sono rimessi a chi legittimamente lo rappresenti, a meno che non risulti che esso richiedente abbia agito come semplice mandatario, nel qual caso la consegna si farà al mandante, che sia in possesso della ricevuta.

Se però trattisi di operazione, per la quale non fosse necessario l'annullamento della iscrizione e la emissione di nuovo titolo, la consegna può anche farsi al titolare della rendita, che sia come sopra, in possesso della ricevuta.

TITOLO XX.
Ufficio di riscontro della Corte dei conti

Art. 232.

L'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione generale del debito pubblico, oltre ad esercitare le funzioni di carattere generale proprie dell'Istituto della stessa Corte, deve curare:

1° che le iscrizioni di rendita di nuova creazione sul Gran Libro abbiano luogo in virtù di legge e corrispondano nel loro complessivo importo alla rendita creata;

2° che, per quanto riguarda l'ammontare e la decorrenza di ciascuna iscrizione di rendita al portatore, nominativa o mista siano osservate le disposizioni prescritte dalla legge e dal presente regolamento;

3° che l'intestazione della rendita sui titoli e le annotazioni per vincoli e svincoli siano fatte in conformità della domanda e corrispondano alle relative iscrizioni;

4° che le iscrizioni le quali abbiano luogo per effetto di divisione, riunione, traslazione, tramutamento e cambio decennale, corrispondano esattamente nella quantità della rendita alle iscrizioni annullate;

5° che ogni pagamento per rate di rendita, per rimborso di capitali, per premi od altro, sia disposto regolarmente;

6° che nessun pagamento sia portato a credito dell'Amministrazione per competenza di interessi, per premi, per rimborso di capitali, se non in quanto sia regolarmente accertato, e se non in quanto si riferisca alle rendite consolidate iscritte, ai debiti inclusi separatamente nel Gran Libro e a quelli non inclusi, il cui servizio sia stato affidato all'amministrazione del Debito pubblico;

7° che presso la direzione generale ogni ricevimento di effetti pubblici al portatore si eseguisca con l'osservanza delle formalità prescritte;

8° che nelle periodiche estrazioni, le operazioni di sorteggio abbiano luogo in conformità delle speciali disposizioni relative a ciascun debito, e con le forme prescritte;

9° che siano osservate le prescrizioni di legge sul registro e bollo e siano applicate le disposizioni delle altre leggi di finanza di cui possa essere caso.

Eseguisce, infine, tutte le altre prescrizioni che sono contenute nel presente regolamento, in quanto si riferiscano alle funzioni che gli sono attribuite.

Art. 233.

Un doppio dei registri delle nuove iscrizioni delle rendite consolidate e degli altri debiti, ed uno stato delle variazioni introdotte eventualmente nelle iscrizioni tuttora vigenti, vengono compilati dalla direzione generale e, riveduti dall'ufficio di riscontro, sono depositati mensilmente alla Corte dei conti.

Art. 234.

Le norme di servizio interno necessarie per regolare i rapporti tra l'ufficio di riscontro e l'amministrazione, sono stabilite di concerto fra il presidente della Corte dei conti e il direttore generale del Debito pubblico.

TITOLO XXI.
Commissione di vigilanza

Art. 235.

Il direttore generale del Debito pubblico rende conto in ogni trimestre alla Commissione di vigilanza sulla situazione generale del Debito pubblico.

Questi conti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* e riassunti in fin d'anno in un conto generale che il direttore stesso presenta alla Commissione accompagnato da apposita relazione.

Art. 236.

La Commissione di vigilanza è convocata, di regola, in ogni trimestre, per esaminare le situazioni trimestrali, e in principio d'anno, per deliberare sulla relazione del direttore generale.

Essa è convocata inoltre dal suo presidente ogni qualvolta il medesimo lo creda opportuno, o gliene sia fatta richiesta da tre commissari, o dal direttore generale.

Art. 237.

La Commissione di vigilanza può procedere direttamente, o per mezzo di uno o più dei suoi componenti, a tutte quelle verifiche ed ispezioni che creda necessarie presso gli uffici della direzione generale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 961 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 aprile 1906, n. 142, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 3 agosto 1908, n. 623;

Visto il Nostro decreto 17 luglio 1910 col quale si approvavano gli organici delle scuole medie dal 1° ottobre al 31 dicembre 1910;

Considerato che, per l'avvenuto trasferimento di alcuni insegnanti e capi d'Istituto, per l'esonero dall'insegnamento di alcuni di essi, occorre portare in detti organici le variazioni necessarie;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 1910 agli organici delle scuole medie sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel liceo di Campobasso è soppresso il posto di capo d'istituto ed è istituita la cattedra di lettere italiane.

Nel liceo di Correggio è istituito il posto di capo istituto ed è soppressa la cattedra di fisica e chimica.

Nel liceo di Fermo è soppresso il posto di capo istituto ed è istituita la cattedra di fisica e chimica.

Nel liceo di Alessandria è soppresso il posto di capo di istituto e è istituita la cattedra di fisica e chimica.

Nel liceo di Vercelli è istituito il posto di capo istituto senza insegnamento.

Nel liceo di Rieti è soppresso il posto di capo d'istituto ed è istituita la cattedra di lettere italiane.

Nel liceo di Livorno al capo istituto senza insegnamento è sostituito un posto di capo istituto con insegnamento ed è soppressa la cattedra di storia e geografia.

Nel liceo di Sassari al posto di capo istituto con insegnamento è sostituito un posto di capo istituto senza insegnamento ed è istituita la cattedra di storia naturale.

Nel liceo di Benevento al posto di capo istituto con insegnamento è sostituito un posto di capo istituto senza insegnamento ed è istituita la cattedra di filosofia.

Nel liceo di Chieti al posto di capo istituto con insegnamento è sostituito un posto di capo istituto senza insegnamento ed è istituita la cattedra di matematica.

Nel liceo Genovesi di Napoli è soppressa una cattedra di filosofia.

Nel liceo di Matera è istituita la cattedra di fisica e chimica.

Nel ginnasio di Acqui è istituito il posto di capo istituto ed è soppressa una cattedra di materie letterarie nelle classi superiori.

Nel ginnasio di Mortara è soppresso il posto di capo istituto ed è istituita la cattedra di materie letterarie nelle classi superiori.

Nel ginnasio di Andria è istituito il posto di capo istituto ed è soppressa una cattedra di materie letterarie nelle classi superiori.

Nel ginnasio di Frosolone è soppresso il posto di capo di istituto ed è ripristinata la cattedra di materie letterarie nelle classi superiori.

Nel ginnasio di Alghero è istituito il posto di capo istituto ed è soppressa una cattedra di materie letterarie nelle classi superiori.

Nel ginnasio di Comiso è istituito il posto di capo istituto ed è soppressa una cattedra di materie letterarie nelle classi superiori.

Nel ginnasio di Castellammare del Golfo è soppresso il posto di capo d'istituto ed è ricostituita una cattedra di materie letterarie nelle classi superiori.

Nell'istituto tecnico di Alessandria è istituito il posto di capo istituto ed è soppressa una cattedra di lettere italiane.

Nell'istituto tecnico di Sassari è soppresso il posto di capo istituto.

Nell'istituto tecnico di Firenze è soppressa una cattedra di materie giuridiche ed economiche.

Nell'istituto tecnico di Livorno è soppresso un posto di disegno.

Nell'Istituto tecnico di Mantova è soppresso un posto di materie giuridiche ed economiche.

Nell'Istituto tecnico di Savona è soppresso un posto di materie giuridiche ed economiche.

Nell'Istituto nautico di Piano di Sorrento al posto di capo istituto con insegnamento è sostituito un posto di capo istituto senza insegnamento ed è istituita una cattedra di lingua italiana e storia.

Nello stesso Istituto di Piano di Sorrento è soppressa una cattedra di matematica.

Nella scuola normale complementare di Lagonegro è soppresso il posto di capo istituto ed è istituita la cattedra di lettere italiane nelle classi normali.

Nella scuola normale di Città Sant'Angelo è soppressa la cattedra di lettere italiane ed è istituita quella di pedagogia.

Nella scuola tecnica di Lugo è istituito il posto di capo istituto ed è soppressa la cattedra di storia.

Nella scuola tecnica di Colorno è istituito il posto di capo istituto ed è soppressa la cattedra di lingua italiana.

Nella scuola tecnica di Lovere è istituita la cattedra di lingua italiana ed è soppressa quella di storia.

Nella scuola tecnica Bixio di Genova è istituito il posto di capo istituto ed è soppressa la cattedra di lingua italiana.

Nella scuola tecnica di Noto è istituito il posto di capo istituto senza insegnamento.

Nella scuola tecnica di Acireale è soppresso il posto di capo istituto senza insegnamento.

Nella scuola tecnica di Novara è istituito il posto di capo istituto ed è soppressa una cattedra di storia e geografia.

Nella scuola tecnica di Brà è soppresso il posto di capo istituto ed è istituita la cattedra di storia e geografia.

Nella scuola tecnica di Penne è soppresso il posto di capo istituto ed è istituita la cattedra di storia e geografia.

Nella scuola tecnica di Asola è istituito il posto di capo istituto ed è soppressa la cattedra di storia e geografia.

Nella scuola tecnica *A* di Taranto è istituito il posto di capo istituto ed è soppressa la cattedra d'italiano.

Nella scuola tecnica Antonello di Messina è soppresso il posto di capo istituto.

Nella scuola tecnica di Bagnacavallo è istituita la cattedra di matematica ed è soppressa quella di lingua italiana.

Nella scuola tecnica di Ferrara *A* è soppresso il posto di capo istituto senza insegnamento.

Nella scuola tecnica di Ferrara *B* è istituito il posto di capo istituto senza insegnamento.

Nella scuola tecnica di Pesaro è soppresso il posto di capo istituto ed è istituita la cattedra di storia e geografia.

Nella scuola tecnica della Maddalena è soppresso il posto di capo istuto ed è istituita la cattedra di storia e geografia.

Nella scuola tecnica di Terranova è istituito il posto di capo istituto ed è soppressa la cattedra di lingua italiana.

Nella scuola tecnica di Legnago è suppresso il posto di capo istituto ed è istituita la cattedra di lingua italiana.

Nella scuola tecnica Caliari di Verona al posto di capo istituto senza insegnamento è sostituito un posto di capo istituto con insegnamento ed è soppressa una cattedra di storia e geografia.

Nella scuola tecnica di Treviso al posto di capo istituto con insegnamento è sostituito un posto di capo istituto senza insegnamento ed è istituita una cattedra di storia e geografia.

Nella scuola tecnica di Tivoli è istituito il posto di capo istituto.

Nella scuola tecnica di Casalmaggiore è soppresso il posto di capo istituto.

Nella scuola tecnica di Augusta è soppresso il posto di capo istituto ed è istituita la cattedra di lingua italiana.

Nella scuola tecnica di Lodi al posto di capo istituto con l' insegnamento è sostituto un posto di capo istituto senza insegnamento ed istituita la cattedra di lingua italiana.

Nella scuola tecnica di Borgosandonnino è soppresso il posto di capo istituto senza insegnamento.

Nella scuola tecnica Saffi di Firenze è istituito il posto di capo istituto, ed è soppressa una cattedra di disegno.

Nella scuola tecnica di Frosinone è soppresso il posto di capo istituto, ed è istituita la cattedra di disegno.

Nella scuola tecnica di Campobasso è soppresso il posto di capo istituto, ed è istituita una cattedra di lingua italiana.

Nella scuola tecnica Saffi di Firenze è soppressa una cattedra di computisteria.

Nella scuola tecnica Da Vinci di Firenze è istituita una cattedra di computisteria.

Nella scuola tecnica di Mistretta è istituito il posto di capo istituto, e soppressa la cattedra di lingua italiana.

Art. 2.

Dal 1° al 31 dicembre 1910, agli organici delle scuole medie sono apportate le seguenti modificazioni:

Nell'Istituto tecnico di Brescia è soppresso il posto di capo istituto, ed è istituita una cattedra di lettere italiane.

Nell'Istituto tecnico di Reggio Emilia è soppresso il posto di capo istituto, ed è istituita una cattedra di lettere italiane.

Nell' Istituto tecnico di Perugia è soppresso il posto di capo istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente R. decreto:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. 379 (Dato a Roma, il 13 aprile 1911), col quale l'asilo infantile « Giovanni Fiastri », di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) è eretto in ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 25 luglio 1907, n. 635;

Visto il decreto Ministeriale 23 marzo 1911 col quale è indetto pel giorno 18 maggio 1911, un concorso ad un posto di volontario nella carriera di ragioneria del Ministero degli affari esteri;

Determina:

La Commissione incaricata di esaminare gli aspiranti al posto suddetto è composta come segue:

Comm. dott. Giuseppe Nini, consigliere alla Corte dei conti, presidente.

Comm. Pietro De Vivo, referendario alla Corte dei conti, membro.

Comm. dott. Luigi Cristofanetti, referendario al Consiglio di Stato, id.

Marchese Paolo Di Montagliari, consigliere di legazione di 2ª classe, id.

Cav. Cesare Bonamico, capo sezione di ragioneria di 1ª classe nel Ministero degli affari esteri, id.

Il cav. Romolo Rinversi, primo ragioniere di 2ª classe, disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione.

Roma, il 30 aprile 1911.

A. DI SAN GIULIANO.

MINISTERO DELLA MARINA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con disposizione Ministeriale del 12 febbraio 1911:

Festa Guglielmo, sottotenente macchinista, destinato al 1° dipartimento marittimo anzichè al 2°.

Con disposizione Ministeriale del 13 febbraio 1911:

Gambardella Luigi, maggiore macchinista, trasferito dal 1° al 2° dipartimento marittimo, dal 16 febbraio 1911.

Con disposizione Ministeriale del 15 febbraio 1911:

Buonocore Vincenzo, capo tecnico di 3ª classe, di nuova nomina, destinato ad assumere servizio a Spezia, dal 16 marzo 1911.

Con disposizione Ministeriale del 16 febbraio 1911:

Delfino Luca, ufficiale di porto di 2ª classe, trasferito da Bari a Ravenna, quale capo di quell'ufficio circondariale di porto, dal 1° marzo 1911.

Sega Alfredo, applicato di porto di 1ª classe, trasferito da Gaeta a Bari, dal 16 febbraio 1911.

Con R. decreto del 5 gennaio 1911:

Marzolo Paolo, capitano di fregata, esonerato dal comando della nave *Agordat.*

Morino Stefano, id., esonerato dal comando della R. nave *A. Vespucci.*

Nominato comandante del deposito del Corpo R. equipaggi di Taranto dal 16 febbraio 1911.

Bertolini Francesco, id., esonerato dalla predetta carica.

Civalleri Pietro, tenente di vascello, nominato comandante della R. nave *Atlante.*

Profumo Alberto, id., esonerato dal predetto comando.

Biggetti Angelo, capitano macchinista in posizione di servizio ausiliario, corretto col nome di Angelantonio.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1911:

Thaon di Revel Paolo, contr'ammiraglio, nominato aiutante di campo generale effettivo di S. M. dal 1° febbraio 1911.

Con R. decreto del 12 gennaio 1911:

Brandis Augusto, capitano di corvetta, nominato comandante della R. nave *Tripoli.*

Lovatelli Massimiliano, id., esonerato dal predetto comando.

Scaparro Agostino, id. — Todisco Carlo, id., nominati comandanti di squadriglie di torpediniere.

Andrioli Stagno Roberto, id., nominato comandante di cacciatorpediniere.

Nicastro Enrico, contr'ammiraglio, esonerato dalla carica di comandante di divisione navale.

Garelli Aristide, id., nominato comandante di divisione navale.

Con R. decreto del 15 gennaio 1911:

Lobetti Bodoni Pio, capitano di fregata, incaricato della reggenza del 1° reparto della divisione militare del Corpo R. equipaggi nel Ministero della marina, dal 1° febbraio 1911.

Mortola Giuseppe, id., esonerato dalla reggenza predetta, con la stessa data.

Con R. decreto del 19 gennaio 1911:

Aubry Augusto, vice ammiraglio, nominato comandante in capo della forza navale del Mediterraneo dal 1° febbraio 1911.

Fasella Ettore, capitano di vascello, esonerato dal comando della R. nave *Sicilia.*

Cagni Umberto, id., nominato comandante della R. nave *Sicilia.*

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con R. decreto del 2 aprile 1911:

Stocco Battista, aiuto d'agenzia delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° aprile stesso mese e per la durata di sei mesi.

D'Elia Attilio, agente di 3ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 16 marzo u. s., e per la durata di due mesi.

Corsi Raffaele, aiuto d'agenzia di 3ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 6 marzo precedente, e per la durata di tre mesi.

Ministero di agricoltura, industria e commercio

(Ufficio della proprietà intellettuale)

ELENCO degli attestati di privativa per disegni e modelli di fabbrica rilasciati nel mese di novembre 1910.

Numero del registro gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TITOLO DEL TROVATO
	Volume	Numero			
1594	16	64	Bolleé Leon, a Le Mans (Francia)	9 marzo 1910	Châssis de vèhicule automobile
1607	16	65	Maassen Hermann, a Vienna	23 maggio »	Tromba di risonanza per macchine parlanti, in forma di un gusdio di chiocciola
1628	16	66	Platz Otto a Schlag presso Gablonz Boemia (Austria)	29 giugno »	Reggi tovagliolo
1636	16	67	Chinarelli Finzi e C., a Ferrara	11 agosto »	Fanale ad acetilene da bicicletta
1640	16	68	The Dunlop Pneumatic Tyre Company Limited, a Birmingham (Gran Bretagna)	12 settembre »	Striscia battistrada del mantello dei cerchioni elastici per ruote di veicoli
1641	13	69	La stessa	12 id. »	Striscia battistrada del mantello dei cerchioni elastici per ruote di veicoli
1642	16	70	Oesterreicher Albert, a Leipzig (Germania)	8 ottobre »	Cartolina illustrata
1643	16	71	Fabrique Nationale d'armes de guerre Société anonyme, a Herstal (Belgio)	10 id. »	Carabine à crosse
1645	16	72	Richiardi, Vorwerk & Sohn (Ditta), a Torino	11 id. »	Guernizione per biancheria con disegni tessuti broccati a vari colori e dimensioni
1646	16	73	La stessa	11 id. »	Guernizione per biancheria con disegni tessuti broccati a vari colori e dimensioni
1647	16	74	La stessa	11 id. »	Guernizione per biancheria con disegni tessuti broccati a vari colori e dimensioni
1648	16	75	La stessa	11 id. »	Guernizione per biancheria con disegni tessuti broccati a vari colori e dimensioni
1649	16	76	La stessa	11 id. »	Guernizione per biancheria con disegni tessuti broccati a vari colori e dimensioni
1650	16	77	La stessa	11 id. »	Guernizione per biancheria con disegni tessuti broccati a vari colori e dimensioni
1651	16	78	La stessa	11 id. »	Guernizione per biancheria con disegni tessuti broccati a vari colori e dimensioni
1652	16	79	La stessa	11 id. »	Guernizione per biancheria con disegni tessuti broccati a vari colori e dimensioni
1653	16	80	La stessa	11 id. »	Guernizione per biancheria con disegni tessuti broccati a vari colori e dimensioni
1654	16	81	La stessa	11 id. »	Guernizione per biancheria con disegni tessuti broccati a vari colori e dimensioni

Numero registro gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TITOLO DEL TROVATO
1655	16	82	Richiardi Vorwerk & Sohn (Ditta), a Torino	11 ottobre 1910	Guernizione per biancheria con disegni tessuti broccati a vari colori e dimensioni
1656	16	83	Sprecher & Schuh A. G. Fabrik elektr. Apparate in Aarau, a Aarau (Svizzera)	23 aprile »	Isolateur en porcelaine
1657	16	84	La stessa	23 id. »	Isolateur en porcelaine
1658	16	85	La stessa	23 id. »	Isolateur en porcelaine
1659	16	86	La stessa	23 id. »	Isolateur en porcelaine
1660	16	87	Hainisch M. (Ditta), a Vienna	23 id. »	Tabacchiera
1661	16	88	Société des Fabriques Russes-Françaises pour la production des articles de Chaoutchouc, de Gutta-Percha et de Télégraphie sous la raison Prowdnik, a Riga (Russia)	31 ottobre »	Fascione di caucciù per pneumatiche

Roma, 9 dicembre 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

ELENCO degli attestati di privativa per disegni o modelli di fabbrica rilasciati nel mese di dicembre 1910.

Numero del registro gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TITOLO DEL TROVATO
1644	16	89	Vereinigte Zwieseler und Pirnaer Farbenglasswerke Aktiengesellschaft, a Monaco, Baviera (Germania)	19 ottobre 1910	Grosse plaque en verre ornée avec des protuberances polygonales irregulières
1664	16	90	Pellegrini Francesco, a Roma	9 novembre »	Biscotto in forma di spicchi separati, da potersi riunire a guisa di popone
1666	16	91	Ratti Angelo, a Brescia	23 ottobre »	Leva per interruttori e commutatori a leva per impianti elettrici
1669	16	92	Meyer & C.ie, a Neuilly, Seine (Francia)	16 maggio »	Bougie à deux électrodes pour l'allumage des moteurs à explosions
1670	16	93	Tangermünder Schokoladenfabrik G. m. b. H., a Tangermünde (Germania)	29 novembre »	Imballaggio per chicche dolci, imitante un mazzo di fiori
1671	16	94	Tassan Achille, a Venezia	7 id. »	Tappeto per pavimento ad elementi articolati applicabili anche per coperture di un intero pavimento
1672	16	95	J. G. Schelter & Giesecke (Ditta), Lipsia (Germania). (Importazione)	18 id. »	Carattere tipografico (maiuscolo inglese)

Roma, 9 gennaio 1911.

Il direttore: S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 13 aprile 1911:

Monti prof. Giuseppe, ordinario di disegno, nella R. scuola tecnica di Ancona, con lo stipendio di L. 3083.32, è collocato in aspettativa per causa di provata infermità, a decorrere dal 24 dicembre 1910, e non oltre il 23 dicembre 1912, con assegno pari alla metà del suo stipendio, in ragione di annue L. 1291.66 fino al 31 dicembre 1910 e di L. 1541.66, dal 1° gennaio 1911.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 210,520 di L. 45 (già consolidato 5 0[0, n. 954,479 di L. 60), al nome di Patanè-Mazzullo *Giovanni* di Paolo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Messina; quella 3.75 0[0, n. 241,232 di L. 3.75, già n. 1,033,855 di L. 10), al nome di Patanè *Giovanni* di Paolo, domiciliato in Messina; e quella 3.75 0[0, n. 530,814 di L. 10,237.50 al nome di Patanè *Giorgianni Giovambattista* di Paolo, domiciliato in Messina, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano rispettivamente intestarsi la prima a Patanè-Mazzullo *Giovambattista* di Paolo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Messina, e le altre due a Patanè-Mazzullo *Giovambattista* di Paolo, domiciliato a Messina, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 maggio 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 256,432 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 18.75, al nome di *Mangagalli* Domenico fu Donato, minore, sotto la patria potestà della madre Rognoni Ernesta fu Carlo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Mangiagalli* Domenico fu Donato, minore, sotto la patria potestà della madre Rognoni Ernesta fu Carlo, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 aprile 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0:

N. 248,033 di L. 127.50 (già n. 1,050,457 del cons. 5 0[0)
N. 248,034 id. 123.75 (già n. 1,050,459 id.)
N. 256,891 id. 180 (già n. 1,069,625 id.)
N. 256,892 id. 180 (già n. 1,069,627 id.)
N. 276,340 di L. 41.25 (già n. 1,104,353 del cons. 5 0[0)
N. 276,341 id. 41.25 (già n. 1,104,354 id.)
N. 276,342 id. 41.25 (già n. 1,104,355 id.)
N. 281,247 id. 48.75 (già n. 1,113,020 id.)
N. 310,180 id. 105 (già n. 1,163,152 id.)

vincolate d'usufrutto a favore di Rubbi *Giulia* fu Luigi vedova di Luigi Fincati, domiciliata in Venezia, furono così vincolate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece vincolarsi d'usufrutto a favore di Rubbi *Emilia-Giulia* fu Luigi, vedova di Fincati Luigi, vera usufruttuaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 25 aprile 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

La signora Migliore Domenica di Luigi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 403 ordinale, n. 110 di protocollo e n. 9134 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Cuneo in data 23 gennaio 1911, in seguito alla presentazione di una cartella della rendita complessiva di L. 18.75, consolidato 3.75 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1911.

A termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnata alla signora Migliore Domenica di Luigi, vedova di Marchisio Carlo, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 5 maggio 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 6 maggio 1911, in L. 100.41.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

5 maggio 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* ...	103,99 54	102,12 04	102,71 17
3 1/2 % *netto* ...	103,92 78	102,17 78	102,71 91
3 % *lordo*	70,84 17	69,64 17	70,[illegible]1 21

MINISTERO DEL

DIREZIONE GENERALE DELLE

Avviso di concorso — A tutto il giorno 13 maggio 1911 è aperto il concorso fra

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		RISCOS	
						Esercizi	
Numero	COMUNE	PROVINCIA	COMPARTIMENTO	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1907-08	1908-09
	Primo esperimento.						
287	Santa Maria a Vico.	Caserta	Napoli	—	—	19254	22166
127	San Salvatore Monferrato	Alessandria	Torino	Lú	2528	13852	13147
				Occimiano	2426		
94	Bagni San Giuliano.	Pisa	Firenze	—	—	9744	10180
59	Villafranca Veronese	Verona	Venezia	—	—	7112	11326

Un quinto della parte eccedente le L. 1500 dell'aggio lordo annualmente liquidato, sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50 e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno essere inviate qualche giorno prima della scadenza del concorso, di guisa che possano giungere alla Direzione compartimentale del lotto da cui gli aspiranti dipendono non più tardi del suindicato giorno 13 maggio 1911.

A comprovare la idoneità fisica ad esercitare personalmente il banco, sarà bene che i semplici commessi uniscano alla domanda apposita attestazione medica debitamente legalizzata, attestazione che è obbligatoria per coloro che hanno compiuto i 65 anni di età.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto, commesso del lotto al Banco n. . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 3 aprile 1911 per la promozione ad uno od altro dei Banchi qui sotto descritti in ordine di preferenza nei riguardi della sede più ambita ».

a) Banco n. . . . . in . . . .
b) Id. » . . . . in . . . .
c) . . . .
. . . .
. . . .

(Data e firma del richiedente).

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, addì 3 aprile 1911.

Il direttore capo della divisione VI
C. BRUNO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Non è giunta nessuna notizia ufficiale la quale affermi che il Governo francese abbia fermato, nella sua marcia su Fez, la colonna di soccorso; ma si dovrebbe ritenere che un tale ordine sia stato impartito per spiegare il seguente telegramma da Parigi:

Il *Temps*, occupandosi della nota comunicata ieri dall'Agenzia Havas, relativamente all'azione della Francia nel Marocco, non approva che il Governo francese abbia deciso la fermata della colonna di soccorso, sia perchè questa fermata non è scevra di pericoli, sia perchè la Francia potrebbe essere trascinata, come avvenne nel passato, ad un'azione più vasta di quella che essa si propone.

Anche gli altri giornali commentano la nota nello stesso senso.

Le notizie che giungono direttamente dal Marocco, riassunte nei telegrammi che seguono, si riferiscono all'azione della colonna di Bremond ed alla mahalla che era già in Fez.

Ain-Sefra, 5. — Lo Stato maggiore del territorio militare di Ain-Sefra sta preparando una colonna da inviare in ricognizione in direzione di Taza, verso l'alto Guir.

La ricognizione sarebbe compiuta da truppe tolte dalle guarnigioni di Beni Unif, Colomb Becard, Bu Anan e Bu Denib.

Tangeri, 5. — Benchè l'arrivo della mahalla del comandante Bremond a Fez abbia modificato la situazione, non è ancora possibile sapere se ne risulterà un cambiamento radicale.

Ciò dipenderà in gran parte dai risultati dell'attacco che tutte le forze del Maghzen riunite progettavano contro il campo dei ribelli il 29 aprile, ma di cui s'ignora ancora l'esito.

Tangeri, 5. — Si ha da Fez, 26 aprile:

« Si attendeva da lunedì il ritorno della mahalla del comandante

LE FINANZE

PRIVATIVE - DIVISIONE VI

commessi di carriera del lotto pel conferimento dei sotto indicati banchi.

PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso						Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Periodo minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere	ANNOTAZIONI
SIONI		AGGI						
		Esercizi						
1909-10	Media	1907-08	1908-09	1909-10	Media			
27913	23111	2025	2294	2812	2377	1780	Anni 15	
14146	13715	1485	1414	1514	1471	1055	» 5	
11051	10325	1071	1117	1205	1131	795	» 5	
12519	10319	782	1232	1352	1122	795	» 5	

Bremond. Un corriere giunto il 23 segnalava la partenza della mahalla dal campo di Sobt el Udaia, annunziando che essa respingeva tutti gli attacchi.

Oggi la mahalla accampa ad Hadirt Cheriff.

Si è sentito da Fez un lontano rumore di cannonate. Le truppe del maghzen, uscite stamane dirette a Faradji, hanno combattuto coi Beni M' Tir, facilitando così l'entrata della mahalla.

Parte delle truppe col visir Glaui si è recata verso la montagna di Lerat; l'altra parte comprendente la cavalleria con Mtugui, giungerà alla pianura stasera.

La fucileria è cominciata vigorosa e verso le 5 la mahalla del comandante Bremond è giunta in eccellenti condizioni. Essa conduceva una ventina di prigionieri e molti capi di bestiame tolti ai ribelli, i duar dei quali sono stati per rappresaglia incendiati.

Poco dopo sono rientrate le truppe di Fez, dopo un combattimento di esito incerto, a causa del tradimento dei Beni Muarin. Il visir Glaui ha corso rischio di esser fatto prigioniero.

Parigi, 5. — Si ha da Fez in data 27 aprile:

« Si progetta per sabato una sortita generale verso Ras El Man per liberare la città, e in caso di successo, spingersi fino a Mequinez.

Si ignorano ancora esattamente le condizioni della proclamazione di Mulai Zin e le sue intenzioni. Secondo alcune voci egli sarebbe accampato a Ras El Man, secondo altre agirebbe clandestinamente in favore di Mulai Afid; infine secondo altre ancora Mulai Zin sarebbe rifugiato nel marabut di Mulai Ismaen. In realtà non si ha alcun corriere da Mequinez da una quindicina di giorni.

Il Sultano ha ricevuto stamane il comandante Bremond e la missione francese della mahalla che ha operato contro i Gherarda e li ha vivamente ringraziati della loro devozione e dei successi ottenuti ».

***

Per domare l'insurrezione albanese, il Governo turco ha deciso di mobilizzare un forte nerbo di truppa, volendo con un'azione unica definire quell'insostenibile situazione. In merito, i seguenti telegrammi da Salonicco informano:

I grandi trasporti di truppe per Kossovo incominceranno il sei corrente.

L'Amministrazione delle ferrovie ha sospeso per la durata dei trasporti il servizio merci ed introdurrà contemporaneamente riduzioni nel servizio postale e passeggeri, perchè al Governo preme che i trasporti vengano effettuati quanto prima.

L'arrivo del Sultano a Salonicco è stato fissato per il 30 corrente.

Per ordine delle autorità militari, le ferrovie orientali hanno sospeso il traffico ordinario e modificato l'orario dei treni viaggiatori per permettere la concentrazione di truppe verso Prichtina in Albania. Si dà ufficialmente come ragione di questa misura un esperimento di mobilitazione.

***

Sulla situazione politica del gabinetto turco si hanno le seguenti notizie da Costantinopoli, le quali però, per la fonte donde provengono potranno subire delle variazioni.

Il ministro delle finanze, Djavid Bey, ha presentato le sue dimissioni dopo una lunga conferenza col Gran Visir che non le ha ancora accettate. Probabilmente daranno le dimissioni anche il ministro della istruzione e lo sceicco dell'Islam.

Secondo le dichiarazioni degli amici di Djavid Bey il ministro delle finanze è disgustato per gli attuali intrighi politici e preferisce di ritirarsi.

Dagli amici del colonnello Sadik si dichiara invece che le dimissioni dei ministri delle finanze e dell'istruzione furono poste quale condizione per l'allontanamento del colonnello Sadik da Costantinopoli poichè altrimenti Sadik sarebbe ritornato.

Secondo un'altra voce le dimissioni di Djavid Bey sarebbero in relazione colla questione della proroga della concessione per la Regia dei tabacchi, contro la quale vi è alla Camera dei deputati una forte opposizione.

Si parla delle imminenti dimissioni dello Sceicco dell'Islam e del ministro dell'istruzione.

I colloqui avvenuti fra i principali membri del Gabinetto, i delegati del Comitato centrale di Salonicco e i capi del partito « Unione e progresso » circa la situazione ministeriale non hanno dato ancora alcun risultato.

Said pascià, presidente del Senato, ha informato il Comitato che non accetterà il Gran visirato nel caso che non possa contare sull'appoggio del Comitato stesso.

***

L'intervento degli Stati Uniti nel Messico si può oramai ritenere inevitabile, preparato, com'è chiaramente preannunciato dal seguente telegramma da Washington:

Sombra che i nord-americani residenti nel Messico e specialmente quelli di essi che abitano la regione di Acapulco corrano seri pericoli.

Gli alti funzionari di Washington provano circa la loro sicurezza vive inquietudini e quasi allarme. L'attuale stato di cose viene qualificato intollerabile.

L'ambasciatore degli Stati Uniti a Messico allude alla possibilità di un invio immediato di forze navali degli Stati Uniti ad Acapulco.

Le notizie intorno alle trattative di pace tra gli insorti e il Governo messicano continuano; ma continuano del pari le notizie di conflitti, i quali sono appunto l'antitesi della pace che non si concluderà mai senza un potere superiore che anche parte dei giornali messicani invocano dagli Stati Uniti.

Ecco le ultime notizie:

Messico, 5. — Il capo degli insorti Figueroa e il ministro della guerra Gosio hanno concluso un trattato sulle condizioni della pace.

Figueroa ha dichiarato che egli e i suoi partigiani sono soddisfatti delle riforme promesse, soprattutto relativamente al cambiamento dei governatori e delle altre autorità.

El Paso, 5. — Madeiro offre le sue dimissioni da presidente provvisorio. Egli domanda che Diaz e Corral si dimettano e che De La Barra assuma la presidenza fino alle elezioni.

La nota di Madeiro non è stata presentata a Carabaiol che dopo una discussione animata coi capi degli insorti, che hanno insistito per la pubblicazione della decisione di Diaz di dimettersi, decisione che Diaz aveva comunicato agli intermediari.

Washington, 5. — Taft ha consultato la Commissione per gli affari esteri del congresso circa l'eventuale protezione delle colonie estere del Messico e si è posto completamente d'accordo con essa.

New York, 5. — Mandano da Laredo che secondo un dispaccio da Santillo gli insorti si avanzano su questa ultima città.

Essi sono discesi da un treno formato di 18 vagoni.

Gli insorti sono accampati a dieci miglia da Santillo, la cui guarnigione ammonta a 500 uomini.

Sant'Antonio (Texas), 5. — Secondo un telegramma privato i rivoluzionari si sono impadroniti di Torreon.

New York, 5. — Si annuncia ufficialmente che tutte le comunicazioni sono tagliate con le seguenti provincie messicane: Sinaloa, Sonora, Chiahuahua, Durango, Guerrero e Morenos, eccetto che con due città di quest'ultima provincia.

Messico, 6. — Si assicura qui che si considerano come imminenti le dimissioni del presidente della Repubblica, Porfirio Diaz.

Washington, 6. — Il Gabinetto ha discusso lungamente la situazione al Messico ed ha deciso che gli Stati Uniti manterranno lo *statu quo* e non invieranno più nè truppe nel Texas, nè navi da guerra nelle acque messicane.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il duca d'Aosta è giunto, ieri mattina, a Roma alle 9.30, ripartendone per Napoli alle 10.45.

Ospiti illustri. — La missione australiana, composta dal primo ministro m.r Fischer (in tutto 18 persone), che si reca a Londra per l'incoronazione di Giorgio V, è giunta ieri sera scendendo all'Hôtel Regina ove è stato riservato per essa tutto il primo piano.

Cortesie internazionali. — L'*Agenzia Stefani* ha da Vienna in data di ieri:

« Commentando il discorso dell'ex-presidente del Consiglio Luzzatti all'inaugurazione del Congresso della stampa, il *Neues Wiener Tageblatt* dice fra l'altro che Luzzatti parlò in presenza del suo Re da uomo libero e così illuminatamente come si può fare soltanto in presenza di un Sovrano che concentra in sè tutte le aspirazioni di libertà e di coltura della sua nazione. La presenza di Re Vittorio Emanuele III alla inaugurazione solenne del Congresso della stampa dà alla manifestazione di ieri una impronta particolare importantissima per la storia contemporanea.

« Uomini di Stato, parlamentari, scienziati, artisti, erano presenti ieri all'inaugurazione del Congresso della stampa. Solenne fu il benvenuto dato ai congressisti in Campidoglio dal sindaco della città eterna. Le simpatie dimostrate troveranno un'eco naturale nei sentimenti da cui i giornalisti di tutti i paesi sono animati per le incomparabili glorie della bella Italia, per la nazione libera e per il suo Re ».

*** L'incaricato d'affari di Grecia, a proposito di una corrispondenza da Spezia, pubblicata da un giornale l'altra sera, comunica quanto segue:

« Sta il fatto che mai ho avuto occasione di rivolgere domanda al R. Ministero della marina per avere ufficiali italiani quali istruttori dei marinai ellenici della R. nave *Averoff*, e quindi non ho mai avuto un rifiuto del genere.

« Colgo invece l'occasione per esprimere pubblicamente tutta la gratitudine del Governo mio e la mia propria tanto per le cortesie usatemi da S. E. Leonardi-Cattolica e dal R. Ministero della marina, quanto per la gentile sollecitudine con la quale sempre è stato corrisposto a tutte le richieste che ho spesso avuto l'occasione di rivolgere al R. Ministero per questioni riguardanti sia l'*Averoff* che la marina ellenica ».

*** A Madrid, in un ricevimento in onore dei membri del Congresso internazionale di agricoltura, S. M. il Re Alfonso si è intrattenuto cordialmente coi delegati italiani, on. Raineri e comm. Moreschi, che gli sono stati presentati dall'ambasciatore d'Italia, conte Bonin-Longare.

Smentite. — L'*Agenzia Stefani*, comunica:

« Le voci diffuse in questi ultimi giorni, circa l'intenzione del ministro delle poste e dei telegrafi, on. Calissano, di ritirare il progetto Ciuffelli sui provvedimenti relativi agli anziani ed alla elevazione dei minimi di stipendio, oppure di stralciarne la parte riguardante gli anziani, non hanno fondamento di sorta e sono contrarie alle dichiarazioni già fatte dall'on. Calissano nel penultimo Consiglio dei ministri.

Tutti i progetti dell'on. Ciuffelli sono dal ministro Calissano mantenuti e infatti già sono inscritti all'ordine del giorno distribuito ai deputati per la ripresa dei lavori parlamentari ».

*** Un altro comunicato reca: « Un giornale della sera riporta una corrispondenza da Spezia, nella quale viene riferito che il Ministero della marina avrebbe rifiutato sia al Governo ellenico per la nave *Averoff*, sia al Governo di Haiti per un'altra nave l'opera di ufficiali della R. marina ed aggiunge che questi due rifiuti sono soggetto di commenti svariati.

Per tagliare corto appunto a tali commenti il Ministero della marina dichiara che evidentemente la buona fede del corrispon-

dente di Spezia deve essere stata sorpresa, perchè nessuna domanda del genere è stata mai rivolta al Ministero della marina sia dal Governo ellenico che dal Governo della Repubblica di Haiti.

In questi casi, come in casi analoghi, il Ministero della marina ha sempre corrisposto colla massima sollecitudine e larghezza nei limiti del possibile a richieste rivolte dai rappresentanti ufficiali dei singoli Governi.

Nel caso poi speciale della nave ellenica è bene notare che la nave *Averoff* ha a bordo, da tempo, un eletto stato maggiore di ufficiali ellenici e non sarebbe quindi plausibile una richiesta da parte del Governo di Grecia di istruttori di altre marine per i materiali di bordo di quella nave ».

Commemorazione patriottica. — Ieri, a Genova, ricorrendo l'anniversario della partenza dei Mille, alle ore 10, le rappresentanze della Provincia, del municipio, dell'Università in forma ufficiale si sono recati a deporre corone allo Scoglio di Quarto.

Il corteo, composto di numerose vetture di mezza gala, è stato ricevuto a Quarto dai sindaci dei comuni di Quarto, di Nervi e di Quinto, accompagnati da parecchi assessori e consiglieri.

Sono pure intervenuti un gruppo di superstiti dei Mille e reduci garibaldini.

Deposta la corona e firmato il verbale, il corteo è rientrato in città.

Altre corone sono state recate allo scoglio dal municipio di Sampierdarena, dall'Associazione Giovane Italia e dagli studenti.

Il Congresso delle Associazioni di stampa. — Iersera, malgrado i rovesci oni di pioggia subiti nella gita a Frascati, i congressisti convennero numerosissimi nelle magnifiche sale del palazzo della Consulta, splendidamente ornate di fiori e illuminate, al ricevimento in loro onore offerto da S. E. il ministro degli affari esteri marchese di San Giuliano.

Le LL. EE. il ministro e il sottosegretario di Stato, Di Scalea, ricevevano gli invitati.

Si notavano tra gli intervenuti S. E. il ministro Nitti, S. E. il sottosegretario di Stato, Battaglieri, il corpo diplomatico quasi al completo, il principe di Bülow, il generale Pollio, capo dello stato maggiore generale, gli onorevoli deputati Cappelli, Martini, Lucifero, e molti altri e numerosi senatori, il presidente dell'ufficio internazionale della Stampa Singer, il presidente dell'Associazione della stampa italiana, on. Barzilai, moltissimi congressisti italiani e stranieri, il sindaco Nathan, numerosi ufficiali dell'esercito e moltissime signore in elegantissime *toilettes*.

Nel grande salone è stato eseguito uno scelto concerto orchestrale e vocale.

È stato servito agli invitati un sontuoso rinfresco.

Il ricevimento si è protratto animatissimo oltre la mezzanotte.

*** Stamane, il Congresso si è riunito all'Associazione della stampa, procedendo nei suoi ordinati, importanti lavori.

Per il corso dei fiori. — S. E. il ministro della R. Casa ha partecipato all'Associazione movimento forestieri che S. M. la Regina ha benevolmente acconsentito a dare prova del suo interessamento per la geniale festa dei fiori indetta per domani, concedendo l'Alto Suo Patronato e mettendo a disposizione della Giuria un ricchissimo premio consistente in una giardiniera d'argento con fiori freschi, che costituirà il primo premio.

Il secondo premio sarà costituito dallo splendido servizio in argento massiccio cesellato offerto dalla Regina Margherita.

Il municipio con deliberazione di Giunta ha concesso per il concorso libero delle carrozze decorate in fiori una coppa d'onore di argento.

Agli altri premi, dei quali abbiamo già dato notizia vanno aggiunti anche un artistico porta-biglietti in argento della Società dei negozianti ed industriali, due grandi madaglie assegnate dall'Associazione commerciale agricola romana, un ricco oggetto di arte del Sindacato dei cronisti, ecc.

Per l'arte italiana. — Si ha da Parigi che la terza vendita della collezione teatrale di Jules Sambon, che doveva aver luogo da ieri all'8 corr. all'Hôtel des Ventes, e che aveva richiamato ungran numero di amatori, non è stata più tenuta, perchè una società di privati italiani amatori dell'arte costituitasi col concorso del Governo italiano, la quale nelle due precedenti vendite aveva già acquistato i principali oggetti, ha ora comprato all'amichevole dal sig. Sambon tutti gli oggetti che dovevano far parte della terza vendita.

La collezione Sambon comprende circa 1600 numeri, tutti di grande importanza, così sotto l'aspetto storico come sotto l'aspetto artistico. Essa aveva richiesto quarant'anni di ricerche al paziente collezionista, che aveva riunito una serie unica di documenti e di oggetti vari relativi al teatro dall'antichità greca ai giorni nostri.

Fra gli oggetti principali, che si trovavano nelle prime vendite, erano una miniatura firmata « Lungeia », che rappresenta la cantante Giuseppina Grassini, nella parte di « Norma » la quale venne eseguita per ordinazione di Napoleone I, e che è stata acquistata per 50,000 franchi; un pastello della signora Labillé Guiard, che è stato venduto per 16,000 franchi.

Gli oggetti della collezione Sambon sono destinati a formare la base di un Museo del teatro, che verrà fondato nel teatro della Scala a Milano, e che avrà una grande importanza per la storia della coltura italiana.

Per l'Esposizione di Roma. — Il Consiglio dei ministri di Russia ha assegnato 10,000 rubli oltre i 92,000 già stanziati, per il padiglione russo all'Esposizione internazionale di belle arti di Roma.

A Valle Giulia. — Il giorno 8 si aprirà all'Esposizione internazionale d'arte di Roma la sala del pittore spagnuolo Anglada e la Mostra d'architettura, entrambe nel palazzo Bazzani. Nella Mostra d'architettura saranno anche esposti disegni delle opere compiute dallo Stato: palazzo di giustizia sul Lungo Tevere, monumento a Vittorio Emanuele sul Colle capitolino, della qual mole dà un'idea perfetta un grande quadro a colori del Vannicola, modello della Biblioteca nazionale di Firenze del Bazzani, ecc.

Il giorno 13 le LL. MM. il Re e la Regina interverranno all'apertura del padiglione russo. Saranno presenti il conte Tolstoi, commissario imperiale russo; il granduca Boris Vladimirovic, capo della missione gratulatoria che invierà lo Czar Nicola a Re Vittorio Emanuele, e sua madre la granduchessa Maria Paulovna.

Il giorno 17 - anniversario della nascita di Re Alfonso XIII - sarà inaugurato il bel padiglione della Spagna, che si annunzia così pittoresco e ricco di promesse.

Marina militare. La R. nave *Etruria*, è partita da Panama per Callao.

Marina mercantile. — Il *Città di Torino*, ha proseguito da Barcellona per l'America centrale. — Il *Regina d'Italia*, è giunto a New York. — L'*Italia*, della Veloce, ha proseguito da Dacar per Genova. — Il *Re Vittorio*, della N. G. I., è partito da Dacar per Buenos Aires. — L'*Indiana*, del Lloyd italiano, è partito da New York per Napoli e Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 5. — *Camera dei comuni.* — Un deputato liberale propone che si voti in seconda lettura il *bill* che conferisce alle donne proprietarie o locatarie principali i medesimi diritti che agli uomini relativamente al voto nelle elezioni legislative.

Nel momento in cui si apre la discussione donne-sandwichs inviate dalla lega per la libertà delle donne fanno circolo dinanzi al palazzo del Parlamento mentre uomini-sandwichs, anti suffragisti formano un cordone avanti alla Camera portando manifesti con la inscrizione:

« Le donne non vogliono il diritto di voto ».

Frattanto un altro deputato presenta alla Camera una petizione

con 53,000 firme contro il passaggio alla secoda lettura del *bill*. Se il *bill* fosse approvato, darebbe il diritto di voto a circa un milione di donne appartenenti in massima parte alla classe agiata, poco a corrente delle necessità della vita dei lavoratori.

Essendo divise le opinioni dei vari partiti e dello stesso Gabinetto, un numero relativamente piccolo di deputati assisteva alla seduta.

Asquith e Balfour erano assenti; l'uditorio era distratto.

Finalmente la Camera ha approvato il *bill* in seconda lettura con 255 voti contro 88.

È un voto puramente accademico atteso che non vi è probabilità alcuna per il *bill* di essere votato definitivamente entro questa sessione.

BUDAPEST, 5. — *Camera dei deputati*. — Il presidente della Camera ed il presidente del Consiglio commemorano il ministro Hieronymi.

Indi in segno di lutto la Camera toglie la seduta.

BERLINO, 5. — Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stemrich, è stato collocato a disposizione e sostituito con il direttore degli affari politici del Ministero degli esteri Zimmermann.

Questi a sua volta è stato sostituito dal consigliere relatore del Ministero degli esteri von Stumm.

LIEGI, 5. — Stasera a Seraing, nelle vicinanze di un grande opificio per costruzioni meccaniche, è caduto un enorme pilone di legno del peso di 30,000 chilogrammi, che serviva di sostegno all'apparato per il trasporto aereo delle scorie.

Sono rimaste colpite alcune persone che raccoglievano detriti di carbone.

Cinque donne sono rimaste uccise e due donne ed un fanciullo gravemente feriti.

BRUXELLES, 5. — Secondo il *Patriote* ogni pericolo di complicazioni nelle condizioni di salute della Regina è escluso.

TOKIO, 5. — 129 persone sono state colpite dalla peste nell'isola di Formosa.

PARIGI, 6. — Il prefetto dell'Aube è stato traslocato dal Governo, il quale gli rimprovera di avere autorizzato le dimostrazioni che dettero luogo ai deplorevoli incidenti avvenuti.

Il nuovo prefetto ha ricevuto precise istruzioni di proseguire nel ristabilimento dell'ordine pubblico ed assicurare la stretta applicazione della legge.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

5 maggio 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	753.41.
Termometro centigrado al nord	16 2.
Tensione del vapore, in mm.	11.12.
Umidità relativa a mezzodì	81
Vento a mezzodì	SW.
Velocità in km.	9.
Stato del cielo a mezzodì	piove.
Termometro centigrado massimo	18.0.
Termometro centigrado minimo	11.2.
Pioggia, in mm.	22.1.

5 maggio 1911

In Europa: pressione massima di 770 sulla Russia settentrionale e centrale, minima di 751 al nord della Gran Brettagna; massimo secondario di 768 sulla Spagna.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato in Sicilia, ancora disceso altrove fino a 3 mm. sul Veneto; temperatura irregolarmente variata; venti forti del 1° quadrante in Lombardia; piogge in Piemonte, Veneto, Emilia, Lazio, sud e Isole; qualche temporale in Piemonte, Lazio e Campania.

Barometro: massimo a 760 in Piemonte e isole, livellato altrove tra 757 e 758.

Probabilità: venti occidentali deboli o moderati sul versante Tirrenico e isole, deboli o moderati vari altrove; cielo prevalentemente nuvoloso con pioggie sparse, specie al centro e sud; Tirreno mosso o alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 5 maggio 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/2 coperto	legg. mosso	21 6	14 8
Genova	coperto	calmo	21 3	15 1
Spezia	coperto	calmo	23 5	13 2
Cuneo	piovoso	—	21 8	10 3
Torino	coperto	—	22 0	12 7
Alessandria	1/4 coperto	—	26 4	11 9
Novara	3/4 coperto	—	27 0	13 0
Domodossola	coperto	—	25 5	10 2
Pavia	coperto	—	25 4	11 2
Milano	3/4 coperto	—	27 0	14 1
Como	coperto	—	25 5	13 0
Sondrio	3/4 coperto	—	23 8	10 4
Bergamo	3/4 coperto	—	22 0	12 8
Brescia	sereno	—	23 1	13 9
Cremona	sereno	—	23 9	13 9
Mantova	1/4 coperto	—	20 4	12 0
Verona	1/4 coperto		19 6	10 2
Belluno	sereno	—	17 8	8 6
Udine	1/4 coperto	—	21 2	12 7
Treviso	1/4 coperto	—	21 8	12 9
Venezia	1/4 coperto	calmo	19 4	13 8
Padova	3/4 coperto	—	19 5	12 4
Rovigo	1/2 coperto		20 0	10 3
Piacenza	1/4 coperto		22 1	11 2
Parma	sereno	—	20 9	13 5
Reggio Emilia	sereno	—	20 6	11 1
Modena	1/4 coperto	—	19 1	10 8
Ferrara	1/4 coperto	—	18 5	10 9
Bologna	1/4 coperto	—	18 0	13 0
Ravenna	—		—	—
Forlì	3/4 coperto		16 2	12 2
Pesaro	coperto	mosso	16 9	9 6
Ancona	coperto	calmo	18 0	14 0
Urbino	3/4 coperto	—	14 6	8 6
Macerata	3/4 coperto		16 3	10 6
Ascoli Piceno	3/4 coperto		17 5	6 2
Perugia	sereno		16 0	7 5
Camerino	1/4 coperto		14 3	7 0
Lucca	3/4 coperto		21 8	12 9
Pisa	coperto		22 0	11 8
Livorno	coperto	calmo	21 6	14 0
Firenze	sereno	—	20 1	8 8
Arezzo	1/4 coperto	—	18 5	7 7
Siena	3/4 coperto	—	17 0	10 1
Grosseto	coperto	—	20 0	11 4
Roma	coperto	—	19 9	11 2
Teramo	sereno		13 3	10 5
Chieti	1/2 coperto		15 8	8 3
Aquila	1/2 coperto		15 6	5 3
Agnone	3/4 coperto		12 3	5 3
Foggia	coperto		14 0	9 2
Bari	piovoso	agitato	15 0	11 0
Lecce	coperto		19 6	11 2
Caserta	coperto	—	18 1.	9 6
Napoli	coperto	calmo	17 2	12 0
Benevento	coperto	—	15 4	9 1
Avellino	coperto	—	13 4	8 0
Campobasso	1/2 coperto		10 2	6 5
Potenza	coperto	—	9 8	6 0
Cosenza	piovoso	—	17 5	10 0
Tiriolo	nebbioso	—	14 5	5 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/2 coperto	legg. mosso	18 4	14 0
Palermo	1/2 coperto	agitato	16 0	10 2
Porto Empedocle	coperto	calmo	17 4	13 2
Caltanissetta	coperto		13 0	8 7
Messina	1/2 coperto	calmo	17 0	10 8
Catania	coperto	calmo	19 1	10 6
Siracusa	coperto	calmo	18 8	9 0
Cagliari	1/2 coperto	legg. mosso	22 3	12 8
Sassari	piovoso	—	17 8	10 9